



FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE

L'Europa investe nelle zone rurali



REPUBBLICA
ITALIANA



GAL VALLE UMBRA E SIBILLINI



REGIONE UMBRIA



APPROCCIO LEADER

IL GAL VALLE UMBRA E SIBILLINI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 21 DEL 21.01.2013 E DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 03 DEL 28.01.2013, NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DELLA RIMODULAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE, PUBBLICA IL SEGUENTE BANDO:

BANDO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 411 – COMPETITIVITA'

AZIONE A: Sostegno agli interventi di ammodernamento delle aziende agricole
(Misura 121)

AZIONE B: Sostegno agli interventi per l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli (Misura 123 azione a)

INDICE

TITOLO I - PARTE GENERALE

TITOLO I - CAPO I: DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

TITOLO I - CAPO II: DISPOSIZIONI TECNICHE DELLA MISURA 4.1.1 DEL PSL

TITOLO II - CAPO I: DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'AZIONE a) DEL PSL. (Sostegno agli interventi di ammodernamento delle aziende agricole - Misura 411 Azione a)

TITOLO II - CAPO II: DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'AZIONE b) DEL PSL (Sostegno agli interventi di Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli - Misura 411 azione b)

ALLEGATO A: Modalità operative in caso di variante

ALLEGATO B: Elenco Comuni Tabacchicoli

TITOLO I

PARTE GENERALE

Piano di Sviluppo Locale “ Le Valli di Qualità” del GAL VALLE UMBRA E SIBILLINI.

Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla misura 411 - Competitività del PSR per l’Umbria 2007/2013 per le seguenti azioni:

Azione a) Sostegno agli interventi di ammodernamento delle aziende agricole;

Azione b) Sostegno agli interventi per l’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli.

TITOLO I

CAPO I

Disposizioni procedurali

Articolo 1

finalità

Il Gruppo di Azione Locale Valle Umbra e Sibillini in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 21 del 21.01.2013 e della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 03 del 28.01.2013, nelle more dell’approvazione della rimodulazione del Piano di Sviluppo Locale, pubblica il seguente bando per dare attuazione ai regimi d’aiuto previsti dalle Azioni a) e b) della Misura 411 del Piano di Sviluppo Locale “Le Valli di Qualità” e precisamente:

Azione a) Sostegno agli interventi di ammodernamento delle aziende agricole;

Azione b) Sostegno agli interventi per l’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli.

Il Piano di Sviluppo Locale, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 5989 del 22 giugno 2009 e ss.mm.ii., di seguito denominato PSL, è attuato nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento CE 1698/05 (GUCE L. 277 del 21/10/2005) e delle disposizioni attuative di cui alla DGR 392/2008 e ss.mm.ii. ed in ottemperanza con le disposizioni in materia d’aiuti di stato in vigore.

Articolo 2

Riferimenti normativi e definizioni generali

Per i riferimenti normativi e le definizioni di carattere generale si rimanda a quanto contenuto nel Programma di Sviluppo Rurale Regione Umbria approvato con decisione della Commissione Europea C(2009) 10316 del 15/12/2009 ed al Regolamento di attuazione di cui alla DGR n. 392/2008 e ss.mm.ii.

Eleggibilità, Ammissibilità e Documentazione delle Spese Sostenute

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di attuazione di cui alla DGR n. 392/2008 e ss.mm.ii., per le azioni oggetto del presente bando, sono finanziabili ed eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese documentate ed effettivamente sostenute dal beneficiario successivamente alla data di presentazione della relativa domanda di aiuto, fatte salve le spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa¹. Ai fini della definizione delle norme che disciplinano l'ammissibilità delle spese, si fa riferimento al documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 18 novembre 2010 e s.m.i. e disponibile sul sito <http://www.reterurale.it/speseammissibili>.

Ai sensi dell'art. 75, lett. c), del Reg. CE 1698/2005, per le azioni oggetto del presente bando, ciascun beneficiario deve, in virtù dell'aiuto concesso, utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato con il quale obbligatoriamente eseguire tutti i pagamenti per tutte le transazioni riferite all'operazione oggetto di aiuto. Le coordinate di detto conto corrente devono essere indicate in domanda ai fini della liquidazione degli aiuti (, anticipo, acconto o saldo). Le spese sostenute dovranno essere documentate tramite fattura o altra documentazione di valore equipollente intestata al richiedente beneficiario e dallo stesso debitamente pagata attraverso il conto corrente di cui al paragrafo precedente. Sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

- a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. La scrittura contabile rilasciata dall'istituto di credito deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico è disposto tramite home banking, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa.
- b) assegni bancari purché corredati da idonea documentazione rilasciata dalla Banca atta a garantire la tracciabilità delle operazioni di pagamento;
- c) nel caso di conto corrente postale sono ammissibili:
 - bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale, documentato dalla copia della ricevuta del bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa da cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - vaglia postale, documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di

¹ Per spese propedeutiche si intendono le spese generali, amministrative e tecniche, necessarie alla preparazione della domanda.

- spesa da cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione", e risultante anche dal documento di spesa prodotto a dimostrazione del pagamento. Nel caso che il pagamento sia effettuato in valuta estera, sarà applicato al valore indicato nel documento di spesa, il controvalore in euro al tasso di cambio, desumibile dal sito <http://www.uic.it/UICFEWebroot/indexHP.jsp> del giorno dell'avvenuto pagamento.

In ogni caso, in sede di rendicontazione, unitamente alla domanda di pagamento, il beneficiario è tenuto a fornire al responsabile del procedimento l'estratto conto del conto corrente debitamente vistato e timbrato dall'istituto di credito di appoggio, con elencate tutte le scritture contabili eseguite in relazione all'operazione oggetto di aiuto.

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

- a) i pagamenti siano stati regolati per contanti. Il pagamento in contanti è ammesso purché sia inequivocabilmente garantita la tracciabilità della spesa e, comunque per importi non superiori a 500,00 euro, iva compresa, per singolo bene/servizio
- b) i pagamenti siano stati regolati anche parzialmente mediante ritiro da parte del venditore dell'usato;
- c) i pagamenti siano stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario.

Sono assimilabili a pagamenti effettuati dal beneficiario:

- i pagamenti effettuati da intermediari finanziari sulla base di contratti di prestito non agevolato, che abbiano per oggetto esclusivo il bene o l'opera finanziata dall'operazione;

Non sono eleggibili all'aiuto le seguenti spese:

- spese non documentate da fatture o da altra documentazione fiscalmente valida relative a lavori in economia e/o le prestazioni volontarie non retribuite;
- per IVA;
- per l'acquisto di beni immobili fatta eccezione per i terreni destinati alla realizzazione di strutture aziendali il cui costo non sia superiore al 10% dell'operazione considerata;
- per interessi passivi ad eccezione dei contributi in conto interessi concessi ai sensi della deroga di cui all'art. 71, par. 5, del regolamento CE n. 1698/2005.

Altre disposizioni specifiche relative all'eleggibilità delle spese sono riportate nei relativi disciplinari di misura.

Fascicolo Aziendale

Le aziende che intendono presentare domande ai sensi del presente bando debbono preventivamente costituire, qualora non avessero già adempiuto, il fascicolo aziendale di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998, istituito nell'ambito dell'anagrafe SIAN.

Fascicolo di domanda

Ai sensi della DGR n. 392/08 e ss.mm.ii., per ogni domanda di aiuto deve essere predisposto un "fascicolo di domanda" contenente la documentazione amministrativa (non

contenuta nel fascicolo aziendale), tecnica e contabile, necessaria per accedere agli aiuti. L'elenco della documentazione specifica prevista dal presente bando è riportato nelle specifiche schede di azione.

Responsabile del fascicolo

La documentazione custodita nel "fascicolo aziendale" e nel "fascicolo di domanda" non viene allegata alla domanda di aiuto e deve essere sostituita da una specifica dichiarazione da compilare sull'apposito modello previsto dalla procedura informatica di presentazione della domanda. Tale modello va allegato alla domanda per le misure di cui al presente bando. La dichiarazione di che trattasi deve essere rilasciata da soggetto abilitato dalla Regione all'accesso alla procedura telematica per la presentazione delle domande di aiuto mediante rilascio di apposito identificativo da parte del Servizio regionale competente così come previsto dalla DGR n. 643 del 9 giugno 2008. Il soggetto accreditato, con tale dichiarazione, attesta la regolarità, completezza, validità e corrispondenza degli atti e della documentazione contenuta nel fascicolo aziendale e nel fascicolo di domanda al fine di garantire:

- la corretta compilazione della domanda di aiuto tramite la procedura SIAR;
- la corrispondenza delle informazioni contenute in domanda rispetto alle informazioni contenute nel fascicolo aziendale;
- la data di effettivo inizio del programma d'investimenti, che dovrà essere successiva a quella di presentazione della domanda di aiuti;
- la completezza della domanda di aiuti e relativi allegati e la loro conformità con la documentazione tecnica e amministrativa contenuta nel "fascicolo di domanda";
- la regolarità e completezza della documentazione attestante che l'esecuzione delle opere e acquisti siano conformi agli elaborati progettuali preventivi, e che i costi siano quantificati sulla scorta dei vigenti prezzari regionali;
- l'avvenuta acquisizione preventiva delle autorizzazioni, concessioni e licenze, previste dalle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, idrogeologica ecc., afferenti gli investimenti da realizzare;
- l'avvenuta acquisizione delle autorizzazioni, abitabilità/agibilità/conformità, necessarie per l'esercizio e utilizzo delle opere realizzate;
- la regolarità e completezza della documentazione relativa alla tenuta della contabilità dei lavori e del certificato dello stato finale;
- la regolarità dei pagamenti e la conformità e regolarità della documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- la regolarità e completezza della documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori agli investimenti effettivamente realizzati ed alla funzionalità delle opere.

Articolo 3

Responsabilità e competenze

L'Autorità cui compete la responsabilità dell'attuazione della misura 411 nell'ambito del PSL è il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale Valle Umbra e Sibillini che ai fini del presente bando, delega il Sig. Enrico Testa quale Responsabile di Misura, Responsabile del procedimento della misura 411 azione a) e azione b).

Presentazione delle domande

Ai sensi del vigente Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - "Codice dell'amministrazione digitale", ed alla luce delle disposizioni di cui alla Legge regionale 16 settembre 2011 n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali" tutte le procedure di cui al presente bando sono implementate in modalità digitale. Il Beneficiario deve essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata o deve eleggere domicilio presso un suo delegato in possesso di indirizzo PEC. L'indirizzo PEC indicato in domanda verrà utilizzato per tutte le comunicazioni afferenti il procedimento. Tutte le documentazioni per e dal GAL dovranno essere trasmesse tramite l'indirizzo PEC indicato in domanda in formato digitale.

L'indirizzo PEC del GAL è il seguente valleumbraesibillini@pec.it

La domanda deve essere compilata utilizzando la procedura presente sul portale SIAR e verrà considerata regolarmente prodotta solo se corredata:

- della relativa scheda tecnica di azione redatta sull'apposito modello;
- della check list attestante la completezza e la conformità della documentazione conservata nel fascicolo aziendale nonché della corrispondenza della medesima con le informazioni contenute nella domanda e relativi allegati;
- della relazione tecnico illustrativa degli interventi .

La domanda sottoscritta dal beneficiario (unitamente al documento di identità) oltre alla scheda tecnica e check list sottoscritte dal "Responsabile del fascicolo" delegato, devono essere digitalizzate mediante scansione e inserite nell'apposito applicativo nel portale SIAR per essere rilasciate.

Le domande dovranno pervenire **entro il 29 marzo 2013**. Ai fini della verifica di tale termine fa fede la data di rilascio delle domande stesse nel portale SIAR.

Sono considerate irricevibili e pertanto non regolarizzabili le domande:

- presentate dopo il termine fissato del 29 marzo 2013
- non sottoscritte o seppure sottoscritte, prive della copia dei documenti di identità di uno o entrambi i sottoscrittori
- incomplete della scheda tecnica di azione di cui al primo trattino.

Si precisa che non può essere presentata a valere del presente bando domanda per investimenti per i quali è stata presentata domanda sulla Misura 121 e/o 123.

Nel caso in cui si voglia comunque optare per la Misura 411, al fine di evitare il cosiddetto "doppio sportello", è necessario sottoscrivere espressa rinuncia alla originaria domanda sulla Misura 121 e/o 123.

E' ammessa la rinuncia anche parziale agli investimenti richiesti nella domanda originaria sulla Misura 121 e/o 123.

Nel caso in cui la domanda è rinunciata parzialmente prima che il contributo sia concesso, la stessa è oggetto di correttiva nel sistema SIAR. Nel caso in cui la domanda è rinunciata parzialmente dopo la concessione del contributo la domanda stessa è oggetto di variante. Infine la rinuncia della domanda totale o parziale dovrà essere espressamente dichiarata nella scheda tecnica allegata alla domanda della Misura 411.

Articolo 5

Conformità della domanda

Per la verifica del rispetto della conformità della domanda vale quanto previsto dai criteri di ammissibilità approvati dal Comitato di Sorveglianza per ogni singola azione nell'ambito del documento "Criteri di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento FEASR". La fase del procedimento riferita alla verifica della conformità della domanda è definita, per ogni singola azione di cui al presente bando, nei rispettivi disciplinari.

Articolo 6

Documentazione

Al momento della presentazione della domanda, nel fascicolo aziendale e nel fascicolo di domanda dovranno essere presenti i pertinenti documenti tecnico amministrativi tra quelli di seguito elencati:

- a) documentazione attestante la titolarità del possesso dei terreni oggetto della domanda di aiuti (esclusivamente proprietà, usufrutto, conferimento e affitto registrato). Nel caso in cui il titolo di possesso dei terreni abbia una durata residua che non permetta il rispetto del vincolo quinquennale, il richiedente è tenuto ad acquisire anteriormente alla domanda di liquidazione finale degli aiuti, la documentazione comprovante il rinnovo del possesso di terreni e/o immobili sui quali mantenere l'impegno assunto;
- b) quando la domanda prevede investimenti immobiliari su beni di cui non si è proprietari il beneficiario è tenuto a produrre idonea documentazione scritta atta a confermare che il legittimo proprietario autorizza le opere di che trattasi ed è consapevole degli impegni e dei vincoli che per effetto della domanda medesima vanno a gravare sui beni oggetto di investimento;
- c) atto costitutivo nel caso la domanda venga presentata da una società di persone;
- d) delega dei soci a presentare domanda e riscuotere il contributo in favore del soggetto che presenta domanda (qualora non siano previsti poteri di straordinaria amministrazione in capo al legale rappresentante firmatario della domanda);
- e) certificati o visure catastali dell'azienda beneficiaria, rilasciate da non più di sei mesi precedenti la presentazione della domanda o se antecedenti ai sei mesi, apposta autocertificazione che ne confermi la validità;
- f) planimetria aziendale con l'ubicazione degli interventi da realizzare debitamente evidenziati con legenda a margine e eventuale elenco delle superfici delle particelle interessate dagli interventi;
- g) dichiarazione attestante il non avvenuto inizio lavori rendicontabili e relativa documentazione fotografica e/o filmografica, debitamente datata, dello stato dei siti a far tempo dalla presentazione della domanda;
- h) originale o copia conforme della partita IVA con codice di attività prevalente agricolo;
- i) visura della C.C.I.A.A. relativa all'impresa richiedente, rilasciata da non più di sei mesi;
- j) originale delle concessioni, svincoli idrogeologici e ambientali, autorizzazioni ecc. rilasciate dalle competenti amministrazioni ovvero, nei casi consentiti, copia della denuncia di inizio attività (D.I.A.) con l'apposizione del timbro della competente amministrazione che ne attesti l'avvenuta presentazione;

- k) per le aziende biologiche, certificato di iscrizione all'elenco regionale previsto dall'art. 8 par. 3 del Reg.to CE n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni per le aziende che praticano l'agricoltura biologica;
- l) per le società diverse dalle società di persone e per le cooperative:
- atto costitutivo e statuto completo di eventuale regolamento interno;
 - dichiarazione del legale rappresentante attestante l'elenco nominativo dei soci con indicazione di data e luogo di nascita ed attività esercitata e/o qualifica di ogni singolo socio e, se conferente, conferimenti dell'esercizio precedente la presentazione della domanda;
 - delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda e a riscuotere il contributo. Nella delibera dovrà risultare l'autorizzazione a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nella delibera dovrà altresì risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti;
 - ultimo bilancio approvato completo di attestazione di deposito presso la C.C.I.A.A. e di stato patrimoniale, conto economico, relazione degli Amministratori e del Collegio sindacale;
- m) relazione tecnico economica illustrativa del quadro degli interventi che s'intendono realizzare con evidenziati gli obiettivi che si ritiene di poter perseguire ad intervento ultimato;
- n) copia del progetto esecutivo delle opere (disegni esecutivi quotati, relazione tecnica, ecc. debitamente timbrati dall'amministrazione comunale presso i quali sono stati presentati);
- o) computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive, desunte dai disegni quotati, i prezzi unitari dei prezzi regionali vigenti al momento della presentazione delle domande (miglioramenti fondiari e, per le voci non ricomprese, opere edili); per le voci di spesa non contemplate negli stessi dovranno essere acquisiti i preventivi di spesa delle ditte fornitrici (es. strutture prefabbricate) ovvero analisi dei prezzi;
- p) tre preventivi di spesa da ditte fornitrici diverse per l'acquisto di beni mobili quali: macchine, attrezzature, software, ecc. oltre alla relativa relazione di scelta;
- q) ogni ulteriore documentazione prevista da leggi, regolamenti e normative vigenti in relazione alla tipologia degli interventi, alla natura delle opere e alla loro ubicazione;

I contratti, atti e documenti di cui al presente paragrafo, correlati con la domanda presentata, sono allegati alla stessa in originale o copia conforme e devono risultare redatti, stipulati e, qualora previsto, registrati in data anteriore alla presentazione della domanda, fatti salvi i casi di registrazione cumulativa, che dovranno comunque essere presentati anche se non registrati e sostituiti non appena regolarizzati.

In tutti i casi sono fatte salve disposizioni più favorevoli stabilite dalle vigenti normative in materia di autocertificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

Articolo 7

Divieti e limitazioni di carattere generale

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, oltre a quanto previsto nei singoli disciplinari di azione, valgono i divieti e limitazioni di carattere generale contenuti nel Regolamento di attuazione di cui alla DGR n. 392/2008 e ss.mm.ii..

Articolo 8

Impegni

Oltre alle pertinenti dichiarazioni d'impegno di carattere generale previste dall'allegato "A" paragrafo 3.2.4 della Delibera di Giunta Regionale n. 392/08 e ss.mm.ii. il beneficiario dei contributi di cui alla misura 411 s'impegna:

- a realizzare gli investimenti programmati in conformità e nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali correlate agli stessi;
- a completare il piano di miglioramento aziendale dimostrando, altresì, di aver realizzato gli obiettivi previsti nella domanda di aiuto;
- al mantenimento del vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti oggetto del sostegno, così come previsto dall'art. 72 del Reg. CE n. 1698/2005, per almeno cinque anni dalla data di decisione di pagamento del saldo dell'aiuto, ovvero dalla data di entrata in esercizio se successiva;
- a rispettare le normative comunitarie, nazionali e regionali;
- a provvedere alla manutenzione degli immobili e delle attrezzature oggetto di aiuto che dovessero subire avarie o danni tali da comprometterne la funzionalità durante il periodo vincolativo.

Cause d'esonero dagli impegni

Il beneficiario, dopo l'inizio del periodo vincolativo, può essere esonerato dal mantenimento dell'impegno assunto nei casi di forza maggiore previsti dall'allegato "A" paragrafo 3.2.4 Sezione "Esoneri" della Delibera di Giunta Regionale n. 392/08 e ss.mm.ii. Al fine di ottenere l'esonero dagli impegni il beneficiario o, nel caso di decesso o impedimento, chi ne ha titolo, dovrà far pervenire, *entro 30 giorni naturali e consecutivi dal verificarsi della causa di forza maggiore*, al Responsabile di misura individuato all'articolo 3 del presente bando, una richiesta corredata dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza della/e causa/e di forza maggiore per la/e quale/i si richiede l'esonero dagli impegni. Il Responsabile di misura, con proprio atto decide sull'accoglimento o il rigetto dell'istanza e lo notifica all'astante.

Articolo 9

Controlli e sanzioni

I controlli afferenti le misure di cui al presente bando, sono effettuati secondo le disposizioni di cui all'allegato "A" art. 4 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 392/08 e ss.mm.ii. Per le violazioni degli impegni, le riduzioni, le esclusioni e le sanzioni delle misure di cui al presente bando vale quanto previsto dalle rispettive schede di impegno di cui alle Misure 121 e 123 azione a) di cui alla DGR n. 144/2008 così come, da ultimo, modificati con DGR n. 488 del 7 maggio 2012.

Ai sensi della DGR n. 144/09 così come, da ultimo, modificati con DGR n. 488 del 7 maggio 2012 si da luogo alla revoca del contributo assentito nei seguenti casi:

- Falsa dichiarazione resa deliberatamente;
- Negazione esplicita e non giustificata all'accesso agli appezzamenti e agli impianti, nonché a tutta la documentazione necessaria, ai funzionari incaricati dell'attività di ispezione e controllo.

Sono, inoltre, causa di esclusione e revoca degli aiuti le seguenti violazioni di impegni generali:

- mancata stabilità nel periodo vincolativo dell'operazione finanziata senza la necessaria autorizzazione che si prolunghi per un periodo superiore a 12 mesi;
- in base all'art. 12, comma 4 del D.M. 1205/2008 tutte le violazioni di impegni essenziali elencati nella DGR n. 144/09 così come, da ultimo, modificati con DGR n. 488 del 7 maggio 2012, che hanno entità, durata e gravità massima.

Per ogni azione, nella relativa sezione del presente bando, vengono elencati gli impegni specifici che, ai sensi della DGR n. 144/09 così come, da ultimo, modificati con DGR n. 488 del 7 maggio 2012 danno luogo a sanzioni che comportano riduzioni o esclusioni.

Articolo 10

Accertamento delle violazioni

Se nel corso dei controlli di cui all'articolo precedente, l'istruttore incaricato rileva difformità, infrazioni o anomalie, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile di misura del GAL di cui all'art. 3 che provvede, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, a notificare all'inadempiente l'infrazione rilevata nel rispetto del principio di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione allo scopo di consentire al beneficiario di proporre, entro un termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della notifica, le proprie contro-deduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi. Il Responsabile di misura del GAL valutate le eventuali contro deduzioni presentate, assume una decisione in ordine ad eventuali prescrizioni, all'attivazione del procedimento di decadenza ovvero al non luogo a procedere e conseguente archiviazione del procedimento e lo inoltra al Consiglio di Amministrazione del GAL per l'adozione dell'atto conseguente.

Articolo 11

Erogazione degli aiuti

Gli aiuti sono erogati nella forma di contributo in conto impianti a fondo perduto con la possibilità, da parte del beneficiario, di richiedere un anticipo o, in alternativa, un acconto oltre al saldo finale.

L'erogazione degli aiuti avviene con le modalità previste dal Regolamento di attuazione di cui alla DGR n. 392/2008 e ss.mm.ii. a cura dell'Organismo Pagatore AGEA. Ai sensi dell'art. 30 del Reg. CE n. 65/11, l'importo del contributo viene ridotto in presenza di differenza tra importo erogabile in esito all'esame di ammissibilità della domanda di pagamento ed importo richiesto dal beneficiario.

I tempi di erogazione degli aiuti sono legati all'impegno giuridicamente vincolante e vengono stabiliti sulla base della regola n+2 ed esplicitamente fissati nella comunicazione di ammissibilità di cui al successivo art. 14. In ogni caso il GAL e la Regione non possono essere ritenuti responsabili della mancata liquidazione degli aiuti per le domande di pagamento rendicontate oltre il termine specificato nella comunicazione di ammissibilità.

È consentito al beneficiario richiedere, una volta ultimato l'investimento, la liquidazione degli aiuti anche in anticipazione rispetto a quanto stabilito nella comunicazione di ammissibilità.

Articolo 12

Varianti e proroghe

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di attuazione di cui alla DGR n. 392/2008 e ss.mm.ii. in ordine alla ammissibilità delle varianti, per le azioni di cui al presente bando, tutte le varianti che implicano una modifica sostanziale del programma di investimenti devono essere preventivamente richieste al Responsabile del procedimento. La richiesta di variante dovrà essere corredata di nuova scheda tecnica che tenga conto delle variazioni che s'intendono apportare e deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del procedimento e realizzata solo successivamente alla formale comunicazione dell'approvazione. Per le modalità operative in caso di variante vedi l'allegato A al presente bando.

Il termine di scadenza per l'esecuzione delle operazioni e per la rendicontazione delle relative spese è perentoriamente fissato al 30 giugno 2014. Per le violazioni dell'impegno a rendicontare entro il termine fissato vale quanto previsto dalle rispettive schede di impegno di cui alle Misure 121 e 123 azione a) di cui alla DGR n. 144/2008 così come, da ultimo, modificati con DGR n. 488 del 7 maggio 2012. In ogni caso non possono essere ammessi ritardi oltre il 30 giugno 2015, ultimo termine utile per consentire la liquidazione degli aiuti entro il 31 dicembre 2015, termine ultimo per i pagamenti dell'attuale periodo di programmazione.

Articolo 13

Domande di pagamento

Le domande di pagamento sono inoltrate al Gruppo di Azione Locale Valle Umbra e Sibillini con le modalità di cui al precedente art. 4. Le anticipazioni possono essere liquidate esclusivamente per domande di anticipo pervenute entro e non oltre 12 mesi dall'adozione dell'atto di concessione dell'aiuto. Decorso tale termine possono essere presentate esclusivamente domande di acconto o saldo. In ogni caso il termine per la rendicontazione finale dei lavori con presentazione della domanda di saldo è fissato al 30 giugno 2014. Al termine del 30 giugno 2014 si applica quanto previsto per la Misura 121 e per la Misura 123 azione a) dalla DGR n. 144/2008 così come, da ultimo, modificati con DGR n. 488 del 7 maggio 2012, in ordine alle sanzioni per ritardata rendicontazione.

Domanda di anticipo

In attuazione di quanto previsto dall'art. 56 (2) del Reg. CE n. 1974/2006 così come modificato dal Reg. CE n. 363 del 4 maggio 2009, l'importo dell'anticipo può essere innalzato sino al 50% dell'aiuto pubblico all'investimento. La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere accompagnata da garanzia fideiussoria a favore dell'Organismo pagatore AGEA, pari al 110% dell'importo domandato. La garanzia fideiussoria deve essere trasmessa in originale. Qualora l'azienda presenti domanda di variante con diminuzione degli investimenti, in presenza di domanda che ha percepito un anticipo, l'importo dell'anticipo spettante deve essere ricondotto al 50% dell'aiuto pubblico

corrispondente all'investimento variato. Qualora l'anticipo percepito sulla base della domanda di aiuto variata risulti superiore, la differenza deve essere restituita.

La mancata restituzione nei termini stabiliti nella comunicazione comporta l'applicazione degli interessi di mora che vanno quantificati dalla data di approvazione della variante sino alla restituzione o, se questa non ha luogo prima del saldo, sino al recupero della somma non dovuta e degli interessi maturati con detrazione dell'importo sulla somma da liquidare a saldo. Qualora il saldo non venga presentato o l'importo da liquidare a conguaglio non sia sufficiente a consentire il recupero della somma indebitamente percepita aggravata dagli interessi legali si procederà all'escussione della garanzia.

In ogni caso la mancata restituzione costituisce violazione dell'impegno "Rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali correlate al piano di miglioramento aziendale dalla presentazione della domanda e fino alla scadenza dell'impegno quinquennale" di cui alla DGR n. 450/2011 così come modificata con DGR n. 488/2012.

Alla violazione saranno applicate le sanzioni quantificate in funzione di entità, gravità e durata così come previste per la Misura 121 e per la Misura 123 azione a).

Domanda di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)

L'acconto può essere richiesto solo dai beneficiari che non hanno fatto domanda di anticipo del 50% e nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 392/2008 e ss.mm.ii., almeno pari al 60% del contributo accordato in sede di concessione. Le aziende che non optano per l'anticipazione e inoltrano domanda di pagamento stato di avanzamento lavori SAL debbono prestare garanzia fideiussoria pari al 110% dell'importo domandato a favore della Regione. La garanzia fideiussoria deve essere trasmessa in originale. Tale garanzia non è necessaria quando il SAL si riferisce interamente a macchine e/o attrezzature già installate ed operanti all'atto della domanda o regolarmente immatricolate nel caso di mobili con obbligo di registrazione ovvero a beni immobili completi ed in esercizio per i quali il beneficiario è in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative (agibilità/abitabilità/ conformità, autorizzazioni, licenze, svincoli ecc.). Alla domanda di pagamento del SAL che non è accompagnata dalla garanzia devono essere allegati, oltre alle documentazioni giustificative delle spese rendicontate, anche tutte le documentazioni amministrative comprovanti la funzionalità di tutti gli investimenti per i quali si richiede il pagamento. Qualora il SAL riguardi anche solo parzialmente beni non ancora ultimati e funzionanti ed in regola con tutte le necessarie autorizzazioni rimane l'obbligo della garanzia pari al 110% dell'intero importo oggetto di domanda di pagamento.

Domanda di saldo

Entro il 30 giugno 2014, termine specificato nella comunicazione di ammissibilità, i beneficiari sono tenuti a rilasciare la domanda di pagamento del saldo del contributo nel portale SIAR con le modalità di cui all'art. 4. In caso di mancato rilascio della domanda di pagamento del saldo del contributo entro il termine fissato nella comunicazione si adatteranno le sanzioni di cui alla DGR n. 450/2011 e ss.mm.ii. In ogni caso non saranno prese in considerazione domande rilasciate o documenti trasmessi tramite PEC con un ritardo superiore a 12 mesi a far data dal 30 giugno 2014.

La domanda deve essere compilata utilizzando la procedura presente sul portale SIAR e verrà considerata regolarmente prodotta solo se completa della seguente documentazione, anch'essa digitalizzata e inserita mediante scansione nel portale SIAR:

a check list relativa all'accertamento sopralluogo con la quale il responsabile del "fascicolo di domanda" certifica:

- la regolare esecuzione del programma d'investimenti e la sua conformità alla proposta da preventivo o, eventualmente, alla variante approvata nonché la congruità con i computi metrici consuntivi;
 - gli effetti sull'economia e organizzazione aziendale in conseguenza della realizzazione degli investimenti e il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati a regime;
 - la corrispondenza quali/quantitativa dei materiali effettivamente impiegati per la realizzazione degli investimenti rispetto a quelli indicati nella contabilità finale;
- b contabilità finale dei lavori composta da:
- quadro riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi comprendente le quantità totali come risultanti dal computo metrico consuntivo per ciascuna voce di spesa, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata;
 - originali o copia corrispondente all'originale delle fatture, debitamente quietanzate, che il Servizio competente provvederà ad annullare con apposito timbro;
 - dichiarazioni liberatorie di quietanza delle fatture rilasciate dalle ditte fornitrici con l'indicazione della modalità e data di pagamento;
 - estratto conto del conto corrente dedicato rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite;
 - le fatture da produrre a rendiconto debbono contenere esclusivamente le spese sostenute per la realizzazione degli interventi per i quali si richiede il sostegno. Fatture e/o documenti giustificativi dei pagamenti che includano, anche parzialmente, spese diverse da quelle oggetto dell'intervento ammissibile al sostegno non saranno prese in considerazione al fine della quantificazione della spesa e del relativo contributo, anche nel caso le spese risultino distinte²;
- c computi metrici consuntivi redatti sulla scorta dei prezzi utilizzati per la redazione di quelli preventivi, completi dello sviluppo analitico delle quantità desunte sulla base delle quote riportate nei disegni e grafici consuntivi, al fine di verificare la congruità della spesa sostenuta;
- d copia corrispondente all'originale dell'atto debitamente registrato, in caso di acquisto di terreni o beni mobili registrati;
- e disegni consuntivi (piante sezioni e prospetti, anche delle fondazioni, debitamente quotati) con apposto il timbro della competente amministrazione comunale;
- f copia dei titoli edificatori e autorizzazioni successive all'acquisizione dei titoli edificatori, ivi comprese le autorizzazioni di cui al DPR 380/2001, qualora necessarie a realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento;
- g agibilità/abitabilità/conformità/autorizzazioni all'esercizio delle attività esercitate (manipolazione, trasformazione, vendita diretta, ecc.) anche mediante la vigente procedura del silenzio assenso ovvero copia dell'avvenuta richiesta con gli estremi della presentazione presso la competente Amministrazione;
- h planimetrie relative l'ubicazione delle opere di miglioramento fondiario realizzate ove risulti, da legenda a margine, la relativa quantità di ciascuna.

²

I pagamenti effettuati mediante conto corrente dedicato possono riferirsi esclusivamente a spese per gli investimenti oggetto della richiesta di sostegno.

La domanda di pagamento del saldo deve essere sottoscritta dal beneficiario. La domanda stessa unitamente al documento di identità e alla check list sottoscritta dal "Responsabile del fascicolo" delegato devono essere digitalizzate mediante scansione ed inserite nel portale SIAR. Ai fini della verifica del termine per la rendicontazione fa fede la data di rilascio della domanda nel portale SIAR.

Il GAL procede alla verifica della completezza e regolarità della domanda di saldo entro il termine massimo di giorni 15. In presenza di domanda di pagamento incompleta od irregolare, il GAL ne richiede, tramite PEC, l'integrazione e/o regolarizzazione dando un termine congruo con le esigenze istruttorie, che comunque non può eccedere 30 giorni. Ai fini dell'istruttoria si prende in considerazione esclusivamente le documentazioni prodotte entro il termine previsto come risultante dalla relativa PEC di integrazione.

In ogni caso tutti i documenti debbono pervenire entro il termine ultimo del 30 giugno 2015. Le domande di saldo presentate in ritardo, a meno di 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo del 30 giugno 2015 non sono integrabili. I documenti prodotti oltre il termine ultimo del 30 giugno 2015 non possono essere presi in considerazione ai fini dell'istruttoria.

La domanda viene istruita esclusivamente sulla base della documentazione pervenuta entro i termini stabiliti.

Qualora la domanda di pagamento finale del contributo, non fosse completa della documentazione amministrativa prevista per l'utilizzo dell'investimento realizzato e/o suo esercizio (agibilità/abitabilità/conformità, autorizzazioni, licenze, svincoli ecc.), la stessa dovrà essere corredata:

- di dichiarazione del beneficiario circa la conoscenza dell'obbligo di completare il programma di investimenti con l'acquisizione della documentazione necessaria all'utilizzo ed esercizio funzionale degli investimenti;
- di fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione di importo pari al 110 per cento del contributo complessivamente richiesto, al netto di eventuali importi già erogati come anticipazione.

La fidejussione dovrà decorrere da una data anteriore a quella della presentazione della domanda di pagamento, avrà una durata variabile da un minimo di tre ad un massimo di dodici mesi in relazione alle previsioni individuali di completamento funzionale degli interventi e dovrà essere presentata in originale.

In presenza di fidejussione il GAL competente potrà procedere alla liquidazione di uno stato di avanzamento dei lavori per un importo non superiore al 75% della somma rendicontata, da cui va detratto l'importo dell'anticipo eventualmente erogato. La fidejussione verrà svincolata, unitamente a quella eventualmente prodotta a favore di AGEA in sede di anticipazione, una volta prodotta la documentazione attestante l'avvenuto completamento funzionale del programma d'investimenti.

Tale documentazione dovrà pervenire al GAL almeno 60 giorni prima della scadenza della fidejussione, fatta salva la possibilità di produrre, entro il medesimo termine e nell'ambito del periodo massimo sopra indicato, ulteriori proroghe della stessa.

Se entro 60 giorni dalla scadenza del termine massimo di dodici mesi la documentazione mancante non verrà completata, si provvederà alla decadenza e revoca della concessione con contestuale recupero delle somme erogate mediante escussione della fidejussione.

Procedure istruttorie

Ferme restando le responsabilità individuate al precedente art. 3, il Responsabile della Misura 411 azione a) e b) del GAL si impegna a garantire il rispetto delle fasi del procedimento individuate come segue:

- 1) Raccolta domande di aiuto;
- 2) Istruttoria domande di aiuto e controllo amministrativo, regolarizzazione;
- 3) Graduatoria, concessione/diniego;
- 4) Raccolta della domanda di pagamento;
- 5) Istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità del pagamento;
- 6) Controlli in loco.

Adempimenti per le fasi 1 e 2:

Per le finalità di cui al presente bando la raccolta delle domande (fase 1) e l'istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità dell'aiuto (fase 2) sono delegate al Responsabile di Misura 411 del Gruppo di Azione Locale, responsabile del procedimento (RdM del GAL) che assegna le singole domande ad un istruttore per gli adempimenti connessi alla verifica della completezza, conformità e regolarità delle domande oltre che alla verifica dell'ammissibilità, inammissibilità parziale o totale. Per assicurare la tracciabilità delle procedure di propria competenza il responsabile delle fasi 1 e 2 è tenuto a verificare la corretta e completa compilazione delle liste di controllo (check list), in versione informatica sul portale SIAR ed alla loro stampa e sottoscrizione da parte dell'istruttore. Tali liste devono essere agli atti nel fascicolo conservato presso il GAL.

L'istruttore incaricato redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna pratica assegnata, esprimendo il parere in ordine:

- alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale delle domande e delle schede tecniche (ricevibilità);
- alla verifica, sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda e nella relativa scheda tecnica di azione, del possesso, in capo al richiedente, dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché della presenza- di tutti gli elementi documentali ed informativi necessari all'istruttoria, al monitoraggio, al controllo e di tutti gli ulteriori elementi informativi, di supporto e gestione.

Terminata la verifica di ricevibilità l'istruttore procede alla verifica istruttoria di merito per l'ammissione agli aiuti. Nel caso di istruttoria positiva la lista di controllo dovrà concludere con la proposta di ammissibilità della domanda comprensiva:

- a) del punteggio complessivamente assentito;
- b) dell'importo totale ammesso a contributo;
- c) della data di conclusione dell'intervento.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

- a) descrizione degli investimenti inammissibili;
- b) riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l'inammissibilità.

Per lo svolgimento dei compiti di competenza, il RdM del GAL, responsabile per le fasi 1 e 2, mantiene i rapporti con il singolo beneficiario e con il responsabile del fascicolo di domanda richiedendo, in caso di domande incomplete od irregolari, l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento, nel rispetto delle procedure illustrate nei successivi articoli.

Una volta esaurite, le fasi 1 e 2, l'istruttore incaricato provvede a trasmettere al RdM del GAL le risultanze degli accertamenti istruttori per ogni singola domanda di aiuto pervenuta.

Responsabilità per la fase 3:

Una volta ricevute le risultanze delle fasi istruttorie 1 e 2, con il riepilogo delle domande ammissibili, delle domande inammissibili o parzialmente inammissibili con le relative motivazioni, il RdM del GAL, viste le risultanze istruttorie, prende atto della conformità delle stesse o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, all'istruttore per le fasi 1 e 2 per un riesame. Una volta concluso l'eventuale riesame, il RdM del GAL attesta la conformità delle procedure e delle risultanze istruttorie e le trasmette al Consiglio di Amministrazione del GAL (CdA del GAL) per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'art. 62 (4) del Reg. CE n. 1698/05 il CdA del GAL, con proprio atto, approva le graduatorie definitive provvedendo a dichiarare le domande ammesse, quelle parzialmente ammesse e quelle irricevibili ed a stabilire, sulla base delle risorse disponibili, per le domande ammesse nella graduatoria di merito, le domande che accedono agli aiuti. L'approvazione della graduatoria e degli atti conseguenti è valida esclusivamente quando almeno il 50% dei soggetti presenti alla votazione, e che esprimano il loro voto, rappresentano privati.

Sulla base delle declaratorie e della graduatoria di merito il RdM del GAL provvede a notificare, nelle forme di legge, ad ogni beneficiario, l'ammissibilità, l'ammissibilità parziale o l'inammissibilità totale e le declaratorie relative (fase 3).

Ai beneficiari ammessi a finanziamento viene, inoltre, notificata la concessione del sostegno (comunicazione di ammissibilità) sottoscritta dal RdM del GAL. Nella concessione vengono riportate tutte le specifiche condizioni ed impegni che le parti reciprocamente assumono ed il termine di presentazione della domanda di pagamento finale. La concessione diviene impegno giuridicamente vincolante per le due parti quando una copia, debitamente sottoscritta dal beneficiario, ritorna al RdM del GAL. La mancata restituzione della copia della concessione debitamente sottoscritta entro 30 giorni dal ricevimento sarà considerata rinuncia tacita della domanda d'aiuto.

Responsabilità per le fasi 4 e 5:

Per le finalità di cui al presente bando la fase 4 riguarda il recepimento delle domande di pagamento. L'istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità del pagamento (fase 5) è delegata al RdM del GAL che assegna le singole domande ad un istruttore per gli adempimenti connessi alla verifica della completezza, conformità e regolarità delle domande di pagamento oltre che alla verifica dell'ammissibilità, inammissibilità parziale o totale degli importi domandati e alla eventuale quantificazione degli importi liquidabili.

Per assicurare la tracciabilità delle procedure di propria competenza il RdM del GAL responsabile delle fasi 4 e 5, è tenuto a verificare la corretta e completa compilazione delle

liste di controllo (check list), sia in versione informatica sul portale SIAR ed alla loro stampa e sottoscrizione da parte dell'istruttore. Tali liste devono essere conservate agli atti nel fascicolo presso il GAL.

L'istruttore incaricato redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna pratica assegnata, esprimendo il parere in ordine:

- alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale della domanda di pagamento e delle documentazioni allegate;
- alla verifica, sulla scorta di quanto assentito nella concessione: della rispondenza delle opere realizzate con quelle autorizzate, della congruità della spesa richiesta, della conformità della documentazione di supporto, del grado di conseguimento degli obiettivi previsti e mantenimento degli obiettivi assunti.

In questa fase potranno essere richieste eventuali integrazioni istruttorie ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e della L. R. 8/2011.

Nel caso d'istruttoria positiva la lista di controllo dovrà concludere con la proposta di liquidazione della spesa domandata indicando:

- a) dichiarazione di conformità e congruenza delle spese effettuate;
- b) importo totale ammissibile a liquidazione;
- c) risultanze della visita in situ ai sensi dell'art. 24(4) del Reg. CE n. 65/2011.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda di pagamento nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

- a) quantificazione delle spese non conformi;
- b) riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l'inammissibilità.

Per lo svolgimento dei compiti di competenza, il RdM del GAL, mantiene i rapporti con il singolo beneficiario e con il responsabile del fascicolo di domanda richiedendo, in caso di domande di pagamento incomplete od irregolari, l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento, nel rispetto delle procedure illustrate nei successivi articoli.

Una volta esaurite le fasi 4 e 5, l'istruttore incaricato provvede a trasmettere al RdM del GAL le risultanze degli accertamenti istruttori per ogni singola domanda di pagamento pervenuta per la successiva estrazione del lotto ai fini del controllo in loco. Le domande istruite e non estratte vengono trasmesse al Servizio regionale competente per la revisione.

Responsabilità per la fase 6:

Il Responsabile del Servizio regionale competente procede all'individuazione delle domande da sottoporre ai controlli in loco di cui agli artt. 25 e 26 del Reg. CE n. 65/2011. Il Servizio regionale competente trasmette l'elenco ad AGEA che, svolto il controllo, redige la check list relativa a ciascuna domanda di pagamento controllata restituendola al Servizio regionale competente e al RdM del GAL per il completamento del procedimento istruttorio, e per l'applicazione, in caso di inadempienze accertate in sede di controllo, delle riduzioni, esclusioni e sanzioni previste dalla DGR 144/2008 e ss.mm.ii..

Le domande estratte per il controllo in loco, al termine del controllo stesso, sono trasmesse al Servizio regionale competente per la revisione.

Il RdM del GAL valuta i risultati dei controlli in loco per stabilire se gli eventuali problemi riscontrati siano di natura sistemica e comportino quindi un rischio per altre operazioni, per altri beneficiari o per altri organismi analoghi. La valutazione individua altresì le cause dei

problemi riscontrati e indica ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure preventive e correttive.

Responsabilità per la fase 7:

Il Responsabile del Servizio regionale competente, viste le risultanze istruttorie per le fasi 4 e 5, le adotta con proprio atto o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, al RdM del GAL. Una volta concluso l'eventuale riesame, il Responsabile del Servizio regionale competente, preso atto delle risultanze istruttorie definitive, provvede ad attivare la revisione del lotto di domande da autorizzare per il pagamento e, in caso di esito positivo della revisione, a stilare gli elenchi di liquidazione (o ad attivare le procedure informatiche analoghe) e ad inviarli all'Organismo Pagatore AGEA.

L'ammissione alla liquidazione è notificata al GAL dal Responsabile del Servizio regionale competente. Il RdM del GAL provvede ad informare il beneficiario con una formale notifica nella quale sono riportate tutte le spese ammesse e, se del caso, le spese dichiarate inammissibili con la relativa declaratoria.

Responsabilità per la fase 8:

L'Organismo Pagatore AGEA é responsabile per la liquidazione degli aiuti.

Responsabilità per la fase 9:

Ai fini dei controlli ex post di cui all'art. 29 del Reg. CE n. 65/2011, il Responsabile del Servizio regionale competente, per ogni anno di impegno, procede all'estrazione delle domande da sottoporre a controllo e ne da comunicazione ad AGEA per il relativo controllo. Il funzionario di AGEA incaricato redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna domanda per la quale é stato pagato il saldo e la inoltra al Servizio regionale competente e al RdM del GAL.

AGEA responsabile dei controlli ex post valuta i risultati dei controlli ed in caso d'accertato indebito assume le decisioni inerenti all'applicazione delle sanzioni e provvede alle procedure per il recupero.

Articolo 15

Misure per la prevenzione dell'insorgenza di conflitti di interesse

Le disposizioni contenute al paragrafo 4.8 della DGR 392/2008 e ss.ms.ii. concernenti le misure per la prevenzione dell'insorgenza di conflitti di interessi si applicano, in quanto compatibili, anche nei confronti dei singoli componenti dei Consigli di amministrazione dei GAL.

Articolo 16

Rinvio

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 così come modificata dal D.lgs. n. 150 del 2009, la data di inizio la durata ed i responsabili del procedimento vengono individuati secondo le seguenti tabelle:

PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO DOMANDA DI AIUTO

oggetto del procedimento	Inizio procedimento	tempo gg.	responsabile procedimento	atto finale
Raccolta domande di aiuto	Scadenze bando	15	RdM del GAL	Verifica ricevibilità
Istruttoria domande, eventuale regolarizzazione, controllo amministrativo, proposta di graduatoria	Giorno successivo fase precedente	30	RdM del GAL	Verbale istruttorio Proposta di graduatoria
Verifica conformità delle risultanze istruttorie e proposta graduatoria.	Giorno successivo fase precedente	15	RdM del GAL	Attestato di conformità
Approvazione graduatoria e Invio comunicazione di concessione/diniego	Giorno successivo all'invio del parere di conformità	10	CdA del GAL	Adozione decisione di concessione/diniego Lettera via PEC

PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO DOMANDA DI PAGAMENTO ANTICIPO

oggetto del procedimento	Inizio procedimento	tempo gg.	responsabile procedimento	atto finale
Raccolta e istruttoria domande di pagamento anticipi	Giorno successivo ricevimento domanda	20	RdM del GAL	Verbale istruttorio proposta di pagamento
Autorizzazione pagamento anticipi e invio elenco di liquidazione anticipo	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	15	Responsabile Servizio regionale	Elenco di liquidazione
Esecuzione pagamento anticipi	Giorno successivo ricezione elenchi		AGEA	Accredito pagamento

PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO DOMANDA DI PAGAMENTO SAL

oggetto del procedimento	Inizio procedimento	tempo gg.	responsabile procedimento	atto finale
Raccolta e istruttoria domande di	Giorno successivo ricevimento	30	RdM GAL	Verbale istruttorio

oggetto del procedimento	Inizio procedimento	tempo gg.	responsabile procedimento	atto finale
pagamento SAL	domanda			proposta di pagamento
Controlli in loco	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	30	AGEA	Verbale controllo in loco
Autorizzazione pagamento anticipi e invio elenco di liquidazione SAL	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	15	Responsabile Servizio regionale	Elenco di liquidazione
Esecuzione pagamento SAL	Giorno successivo ricezione elenchi		AGEA	Accredito pagamento

PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO

oggetto del procedimento	Inizio procedimento	tempo gg.	responsabile procedimento	atto finale
Raccolta e istruttoria domanda pagamento saldo e controllo in situ	Giorno successivo presentazione domanda	45	RdM del GAL	Verbale istruttorio proposta di pagamento
Controlli in loco	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	30	AGEA	Verbale controllo in loco
Autorizzazione pagamento saldi e invio elenco di liquidazione	Giorno successivo all'invio delle risultanze controlli in loco	20	Responsabile Servizio regionale	Elenchi di liquidazione
Esecuzione pagamento saldo	Giorno successivo ricezione elenchi		AGEA	Accredito pagamento
Proposta svincolo fidejussione/ recuperi	Giorno successivo ricezione elenchi liquidazione saldo		AGEA o Regione	Restituzione fideiussione o notifica recupero
Controlli ex-post	Giorno successivo alla liquidazione	5 anni	AGEA	Verbale istruttorio

Si precisa che i termini indicati nella tabella sopra riportata, potranno essere rispettati soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi

Articolo 17

Dotazioni finanziarie complessive

Le disponibilità finanziarie in termini di spesa pubblica per le misure del presente bando sono quelle risultanti dalla ripartizione operata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1642 del 19.12.2012;

Misura 4.1.1 Risorse tabacco		Misura 4.1.1 Altre risorse		Misura 4.1.1 totale risorse disponibili	
FEASR	SPESA PUBBLICA	FEASR	SPESA PUBBLICA	FEASR	SPESA PUBBLICA
Azione a) Ammodernamento delle aziende agricole (Misura 121 PSR)					
386.543,51	878.507,98	401.261,69	911.958,38	787.805,20	1.790.466,36
Azione b) Accrescimento valore aggiunto prodotti agricoli (Misura 123 azione a) del PSR)					
96.635,88	219.627,00	100.315,42	227.989,59	196.951,30	447.616,59

Articolo 18

Informazione e pubblicità

Il beneficiario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dai Regg. CE nn. 1698/2005 e 1974/2006 e specificati nel capitolo 13 del PSR e nel Piano di comunicazione adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 273/2008. Il materiale pubblicitario e informativo sulle iniziative deve riportare il riferimento specifico al FEASR, il Fondo comunitario che cofinanzia le stesse, al Programma e alla specifica misura, nonché gli emblemi rappresentativi delle Istituzioni che partecipano al finanziamento della misura (Unione europea, Stato e Regione Umbria) e il logo del GAL Valle Umbra e Sibillini. Gli stessi riferimenti vanno riportati in cartelli o targhe apposti all'esterno delle sedi degli interventi. (per gli investimenti va inserita apposita dicitura in funzione della dimensione finanziaria degli stessi; vedi Piano di comunicazione, punto 5, lett. a))

Cartellonistica, targhe e loghi.

I beneficiari delle operazioni cofinanziate sono tenuti, una volta conseguita la concessione del sostegno, all'esposizione di:

- una targa informativa nel caso di operazioni di investimento dell'importo superiore a 50.000 euro;
- un cartello nel caso di operazioni infrastrutturali il cui importo superi 500.000 euro;
- una targa informativa presso le sedi di ogni Gruppo di Azione Locale.

Le targhe e i cartelli sopra richiamati contengono una descrizione dell’operazione e i seguenti elementi:

- la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche riportate nell’allegato VI, paragrafo 4.1, del Reg. CE n. 1974/2006, corredata della dicitura “Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali”;

	Riproduzione a colori
	Riproduzione in monocromia
	Riproduzione nel caso sia disponibile il solo colore blu

- per le operazioni di cui al presente bando deve essere presente anche il logo di Leader (allegato VI, par. 4.2, del Reg. CE n. 1974/2006);



- gli emblemi richiamanti la partecipazione finanziaria dello Stato e della Regione;



- il logo del Gal Valle Umbra e Sibillini.



TITOLO I
CAPO II
DISPOSIZIONI TECNICHE DELLA MISURA 411 DEL PSL
(artt. 61-64 Reg. CE n. 1698/2005)

Articolo 19

Obiettivi

La Misura 411 Competitività, essendo strettamente correlata all'Asse 1, risponde al fabbisogno prioritario di rafforzare la competitività del sistema agricolo, agroalimentare e forestale, attraverso l'aggregazione orizzontale e verticale tra gli attori economici dell'intero territorio, l'integrazione tra i vari segmenti nell'ambito delle diverse filiere, l'innovazione di prodotto e di processo, il trasferimento delle conoscenze, la qualità, la distintività e la tutela a livello di mercato. Essa soddisfa, altresì, l'esigenza di migliorare la qualità dei partenariati locali e sviluppare la sinergia fra le diverse programmazioni, prevedendo specificamente l'implementazione di strategie integrate e multi settoriali.

Articolo 20

Definizioni

Azienda agricola: unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, oltre agli impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria e zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica o società che ne sopporta il rischio, sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore per il tramite di manodopera salariata e/o compartecipanti), sia in associazione. Ai fini del presente bando sono ammissibili agli aiuti le imprese agricole titolari di partita IVA con codice d'attività prevalente agricolo ed iscritte alla CCIAA di competenza. Per gli investimenti che prevedono l'acquisto di macchine o attrezzature mobili, nel caso d'aziende i cui terreni siano situati in più GAL o in parte in altra regione, sono ammesse agli aiuti solamente le aziende la cui sede principale o dell'unità locale, oggetto della domanda di aiuto, ricada nel territorio del GAL. La sede dell'unità locale è quella individuata nel certificato di iscrizione rilasciato dal registro delle imprese della CCIAA.

Resta inteso che ogni GAL può sostenere esclusivamente gli investimenti immobiliari ricadenti nel proprio territorio di competenza.

Acquisto beni immobili: non è ammissibile l'acquisto d'edifici e relativi terreni su cui sono costruiti. È ammesso l'acquisto di terreni destinati alla realizzazione di strutture aziendali. In ogni caso il costo dei terreni non può superare il 10% del costo rendicontato per la struttura realizzata sul terreno acquistato. Il prezzo del terreno e la congruenza con i normali valori di mercato deve essere certificato da un organismo debitamente autorizzato (U. T. E. o altro ufficio pubblico). In alternativa il valore del terreno può essere determinato da un professionista abilitato e indipendente³ con apposita perizia giurata. Nel fascicolo di domanda dovrà essere conservata la documentazione relativa che deve essere prodotta

³ Il tecnico che redige la perizia dovrà essere diverso dal responsabile del fascicolo aziendale

allegata alla domanda di saldo. Non é ammissibile l'acquisto di terreni per la costruzione di edifici da adibire, anche solo in parte, a civile abitazione.

Non sono ammissibili al finanziamento spese per il trasferimento di terreni o quote di essi acquistati dal coniuge o da parenti di entro il quarto grado o da società di persone o capitali le cui quote siano detenute, anche in misura minima, dal coniuge o da parenti entro il quarto grado.

Acquisto di beni mobili: l'acquisto di beni mobili quali macchine, attrezzature o software deve avvenire sulla base della comparazione di almeno tre preventivi forniti da tre ditte diverse per la medesima macchina o attrezzatura che si intende acquistare. Nel caso in cui la ditta produttrice della macchina o attrezzatura che si intende acquistare non disponga di una rete commerciale e venda direttamente tale macchina è consentito presentare tre preventivi forniti da ditte produttrici di macchine o attrezzature equivalenti per caratteristiche e utilizzazione. È escluso l'obbligo dei tre preventivi nel caso vengano acquistate attrezzature a completamento di linee produttive o parti di impianti già esistenti per i quali è necessario garantire la compatibilità delle nuove attrezzature con quelle esistenti. In tal caso nel fascicolo di domanda andrà conservata una relazione redatta da un tecnico atta a fornire adeguata e documentata motivazione delle scelte effettuate. Nel caso in cui, nel corso della realizzazione degli interventi, si renda necessario o si ritenga opportuno acquistare macchine o attrezzature diverse da quelle per le quali erano stati acquisiti i preventivi in fase di presentazione della domanda, è fatto obbligo di procedere ad una nuova comparazione acquisendo nuovi preventivi con le modalità descritte nei paragrafi precedenti. A questa variazione del programma di investimenti si applicano le regole di cui all'art. 9 del presente avviso.

Cantierabilità: le proposte di investimento presentate ai sensi del presente bando, qualora prevedano opere soggette alle vigenti normative in materia urbanistica, devono essere in possesso, fin dalla data della presentazione della domanda di aiuto, dei necessari titoli edificatori e, conseguentemente, di tutte le autorizzazioni propedeutiche alla loro acquisizione previste dalle vigenti normative. Le autorizzazioni successive all'acquisizione dei titoli edificatori, ivi comprese le autorizzazioni di cui al DPR 380/2001, qualora necessarie a realizzare l'intero programma di investimenti, devono essere richieste entro due mesi dalla data di ricevimento della comunicazione (nulla osta) di ammissione agli aiuti.

In deroga a quanto stabilito al punto che precede, esclusivamente nei casi in cui, per realizzare l'investimento soggetto alle vigenti normative in materia urbanistica, sia necessario procedere preventivamente all'acquisto del relativo terreno documentato da un contratto preliminare di vendita, i necessari titoli edificatori, qualora non posseduti alla data di presentazione della domanda, debbono essere acquisiti entro sei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione (nulla osta) di ammissione agli aiuti.

Investimenti di sostituzione:

a) Immobiliari: Sono considerati investimenti di sostituzione e non sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- sostituzione di fabbricati aziendali o parte di essi anche mediante recupero degli stessi che non aumentino almeno del 25% la capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

Non sono investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati aziendali che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo⁴ di fabbricati aziendali di meno di trenta anni.

b) mobiliari: Sono considerati investimenti di sostituzione e non sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- semplice sostituzione di macchinari aziendali esistenti con macchinari nuovi e aggiornati. Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di nuovi macchinari in sostituzione di macchinari esistenti in azienda quando i nuovi macchinari abbiano una produttività superiore ai macchinari sostituiti di oltre il 25% o modificano sostanzialmente la natura della produzione o la tecnologia utilizzata.

La sostituzione con macchinari moderni di macchine aziendali che abbiano almeno 10 anni di vita e per le quali è stata effettuata la radiazione/rottamazione⁵ non è considerato investimento di sostituzione.

Investimenti innovativi: Si considera rispettato il requisito d'innovatività quando il progetto d'impresa per cui si chiede il finanziamento presenta un forte contenuto innovativo in termini di innovazione di prodotto e servizio, di processo o di gestione.

Più specificatamente per attività innovative s'intendono quelle che:

- abbiano come business prioritario lo sviluppo di prodotti e/o servizi con caratteristiche di novità rispetto al mercato nazionale, specie se incentrati sull'utilizzo di tecnologie d'avanguardia (innovazione di prodotto/servizio)
- siano rivolte all'implementazione in termini qualitativi e di performance di processi produttivi o introducano nuovi processi produttivi con caratteristiche migliorative rispetto all'esistente (innovazione di processo)
- si sviluppino secondo nuovi modelli di business, metodologie di gestione e di controllo fortemente incentrate sull'utilizzo di tecnologia, e, più in generale, introducano processi manageriali altamente improntati alla qualità (innovazione di gestione).

Lavoratori impiegati in azienda:

Gli effettivi di un'impresa corrispondono al numero d'unità di lavoro/anno (ULA) che tiene conto dei seguenti fattori:

- i dipendenti dell'impresa in questione;
- chi lavora per l'impresa in questione con un rapporto di dipendente e per la legislazione nazionale è considerato come lavoratore dipendente;
- i proprietari gestori;
- i soci che esercitano un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari concessi dall'impresa.

Gli apprendisti o studenti con contratto di formazione professionale o d'apprendistato non sono compresi nel calcolo del numero di persone occupate.

⁴ Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore finale del fabbricato.

⁵ Art. 112, D.L. 30 aprile 1992, n. 285; D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.

Un'ULA corrisponde ad una persona che ha lavorato nell'impresa o per conto dell'impresa a tempo pieno durante tutto l'anno considerato per un periodo di tempo previsto dal contratto collettivo di lavoro pari a 286 giornate di 6 ore e 30 minuti (1859 ore anno).

Gli effettivi sono espressi in ULA. Le ULA sono calcolate sulla base dei contributi previdenziali versati nell'anno solare precedente la presentazione della domanda.

Il lavoro delle persone che non hanno lavorato tutto l'anno, oppure hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è calcolato in frazioni d'ULA rapportando le ore per cui risultano effettivamente versati i relativi contributi previdenziali a 1.859. La durata dei congedi di maternità o parentali non è inclusa nel calcolo.

Prodotti agricoli.

Sono definiti prodotti agricoli tutti quelli compresi nell'allegato I del Trattato di Roma G.U. CE n. C191 del 29 luglio 1992 con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacultura che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (CE) N. 104/2000.

Ai fini della concessione dei contributi per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, possono accedere ai benefici, nei limiti e per i massimali di contribuzione previsti dalle Misure 121 e 123 del presente bando, le aziende che effettuano la trasformazione di un prodotto agricolo ottenendo un prodotto che rimanga comunque un prodotto agricolo compreso nell'allegato I del trattato. Le attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita, in quanto attività agricole, appunto, sono finanziabili dalla misura 121 nei limiti e con i massimali previsti da tale misura.

Qualora dalla trasformazione effettuata dall'azienda derivino prodotti non presenti tra quelli individuati all'allegato I del trattato, ai sensi del Reg. (CE) N. 70 del 12 Gennaio 2001, gli investimenti per la fase di trasformazione e commercializzazione di tali prodotti, fuori allegato I, sono ammissibili al finanziamento nei limiti e con le modalità previste dall'art. 4 del citato Regolamento 70/01.

Produzioni di qualità.

Sono definite produzioni di qualità, oggetto delle diverse misure e azioni, le seguenti:

- Prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del Regolamento (CE) 2092/91 e destinati al consumo umano;
- Prodotti DOP e IGP riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 510/2006:
 - olio extravergine di oliva DOP Umbria, Reg. CE n. 2325 del 24.11.97 (GUCE L. 322 del 25.11.97);
 - vitellone bianco dell'Appennino centrale IGP, Reg. CE n. 134 del 20.01.98 (GUCE L. 15 del 21.01.98);
 - lenticchia IGP Castelluccio di Norcia, Reg. CE n. 1065 del 12.06.97 (GUCE L. 156 del 13.06.97);
 - prosciutto IGP Norcia, Reg. CE n. 1065 del 12.06.97 (GUCE L. 156 del 13.06.97);
 - salamini italiani alla Cacciatora DOP, Reg. CE n. 1778 del 07.09.01 (GUCE L. 240 del 08.09.01);
 - pecorino Toscano D.O.P., Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 (GUCE L. 163 del 02.07.96).
- Prodotti STG riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 509/2006:
 - mozzarella STG;
- VQPRD riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 1493/99 titolo IV:

- vini a DOC (Torgiano, Orvieto, Montefalco, Colli Amerini, Colli Perugini, Colli Martani, Colli del Trasimeno, Colli Altotiberini, Assisi, Lago di Corbara, Rosso Orvietano);
 - vini a DOCG (Montefalco Sagrantino e Torgiano Rosso Riserva).
- Prodotti riconosciuti DM 18.11.1995:
- vini a IGT (IGT Umbria).

Reddito lordo standard.

I Redditi Lordi Standard sono calcolati sulla base delle colture e allevamenti praticati in azienda prendendo a riferimento le tabelle elaborate e diffuse dalla rete RICA, disponibili alla data di presentazione della domanda d'aiuto, nelle quali sono riportati i valori unitari d'ogni singola coltura o specie zootecnica⁶.

Per i terreni ubicati e capi aziendali registrati fuori dal territorio regionale, al solo fine del calcolo del reddito aziendale, verranno presi a riferimento i Redditi Lordi Standard delle colture e allevamenti previsti per la regione Umbria.

Ricavi lordi aziendali.

Per il calcolo dei ricavi lordi aziendali, utile ai fini della verifica della dimensione economica finalizzata a quantificare il volume massimo della spesa ammissibile oltre che ai fini del calcolo del risultato operativo, dovranno essere presi in considerazione i ricavi prodotti nell'anno solare precedente quello di presentazione della domanda di aiuto. Per le aziende di nuova costituzione con l'obbligo del bilancio il calcolo del volume massimo di investimenti ammissibili è fatto sulla base del capitale sociale versato e, ai fini del risultato operativo, i redditi ex ante sono presunti. Per le aziende di nuova costituzione non obbligate alla tenuta della contabilità, il calcolo sarà fatto sulla base dell'ordinamento colturale e degli animali presenti al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Per le aziende soggette alla tenuta del bilancio, ai fini del calcolo, fa fede il fatturato dell'ultimo bilancio approvato. Per le imprese agricole che determinano il loro reddito in base al reddito agrario e dominicale il ricavo complessivo verrà calcolato sommando le seguenti voci:

- a) ricavi computati in relazione alle superfici investite per ciascuna coltura e agli allevamenti praticati in azienda, prendendo a riferimento il valore del totale della "produzione lorda" riportato nelle tabelle disponibili nel sito internet del GAL all'indirizzo www.valleumbraesibillini.com per ciascuna qualità di coltura o capo di specie allevata. I redditi lordi standard cui fare riferimento sono gli ultimi aggiornati disponibili alla data della presentazione della domanda d'aiuto. Nel caso d'aziende con terreni ricadenti in regioni limitrofe i RLS da utilizzare sono, comunque, quelli della regione Umbria;
- b) ricavi da colture ed allevamenti non esplicitamente elencati nelle tabelle dei redditi lordi standard o superiori di oltre il 25% rispetto ai RLS, il reddito è desunto dalla documentazione fiscale relativa alla vendite delle produzioni di che trattasi (fatture o scontrini fiscali);
- c) ricavi da attività connesse o complementari a quella agricola (agriturismo, trasformazione e vendita diretta dei prodotti trasformati, ecc.) come risultanti dalla dichiarazione annuale dei redditi o, se esenti da obbligo di dichiarazione, dalla documentazione fiscale (fatture o scontrini fiscali);
- d) ricavi derivanti da indennità o premi, purché documentabili, con esclusione dei pagamenti derivanti da Organizzazioni Comuni di Mercato o effettuati ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/2003, già compresi nel calcolo dei RLS.

⁶ Vedi la tabella riferita all'anno 2002 al seguente indirizzo http://www.rica.inea.it/public/it/rls_ps.php.

e) ricavi d'impresa per attività non agricole esercitate dal richiedente in ambito aziendale (attività di trasformazione e lavorazioni conto terzi, attività ricettive, ricreative o sportive

ecc.), partecipazioni o altre sopravvenienze come risultanti dalla dichiarazione annuale dei redditi;

In tutti i casi la somma dei ricavi di cui alle lettere a), b), c) e d) dovrà essere pari o superiore ai redditi di cui alla lettera e).

Le variazioni in termini di ricavi tra il bilancio ex ante ed il bilancio ex post debbono essere strettamente connesse alla realizzazione del programma di investimenti.

Risultato operativo

Per le aziende soggette alla tenuta di una contabilità ordinaria, ai fini del calcolo del Risultato Operativo, fanno fede i dati contenuti nell'ultimo bilancio approvato. Per le imprese agricole che determinano il loro reddito in base al reddito agrario e dominicale il risultato operativo è determinato utilizzando i redditi complessivi calcolati sommando le voci da a) ad e) di cui al punto che precede a cui andranno sottratti i costi calcolati come di seguito.

Per quanto riguarda i costi, le aziende soggette alla tenuta di una contabilità ordinaria, ai fini del calcolo, utilizzeranno i dati contenuti nell'ultimo bilancio approvato. Per le imprese agricole che determinano il loro reddito in base al reddito agrario e dominicale i costi vanno calcolati sommando le seguenti voci:

- a) costi variabili aziendali computati in relazione alle superfici investite per ciascuna coltura e agli allevamenti praticati in azienda, prendendo a riferimento il totale dei "costi specifici variabili" riportato nelle tabelle disponibili nel sito internet del GAL all'indirizzo www.valleumbraesibillini.com per ciascuna qualità di coltura o capo di specie allevata. I redditi lordi standard cui fare riferimento sono gli stessi utilizzati per la quantificazione dei ricavi di cui sopra;
- b) costi per redditi da colture ed allevamenti non esplicitamente elencati nelle tabelle dei redditi lordi standard, vanno quantificati utilizzando il totale dei "costi specifici variabili" riportato nelle tabelle disponibili nel sito internet del GAL all'indirizzo www.valleumbraesibillini.com riferiti a colture o allevamenti assimilabili a quelli di che trattasi;
- c) costo della manodopera, quantificato sulla base delle retribuzioni risultanti dal dato annuale complessivo aziendale rilevabile dall'estratto delle dichiarazioni a fini contributivi presentate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'anno solare in questione;
- d) ammortamenti calcolati extra contabilmente, applicando al valore d'acquisto dei beni i coefficienti indicati nelle tabelle D.M. 31 dicembre 1988⁷. Ai fini della determinazione del risultato operativo, nel bilancio ex post, gli ammortamenti dei beni oggetto di investimento ammessi all'aiuto vengono presi in considerazione al netto del contributo pubblico assentito;
- e) altri costi, oneri finanziari o altre sopravvenienze passive come risultanti dalla dichiarazione annuale dei redditi o da altra documentazione fiscalmente valida.

Le variazioni dei costi tra il bilancio ex ante ed il bilancio ex post debbono essere strettamente connesse alla realizzazione del programma di investimenti.

⁷ Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 febbraio 1989, n. 27, S.O

Requisiti comunitari di nuova introduzione

In relazione alla individuazione dei requisiti comunitari di nuova introduzione, si elencano di seguito quelli per i quali vengono ammesse le deroghe previste dall'articolo 28, paragrafo 1, lett. c), secondo comma del Reg. CE 1698/2005: Regolamenti (CE) 852/04, 853/04, 854/04, 882/04, Direttiva 2002/99 e Regolamento (CE) 183/05 (pacchetto igiene).

Le imprese agricole regionali, in considerazione della dimensione strutturale medio-piccola, dell'età media degli addetti e del livello professionale degli stessi, incontrano notevoli difficoltà nel conformarsi agli obblighi previsti da tali normative. Le suddette norme sono divenute obbligatorie dal 1 gennaio 2006, si prevede, quindi, di sostenere con la presente misura fino al 31.12.2008 gli investimenti volti all'adeguamento alle norme in argomento realizzati da microimprese come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CEE.

Relativamente alla verifica del rispetto dei suddetti requisiti, ferma restando la presentazione della documentazione probatoria prevista al paragrafo "condizioni di ammissibilità" della presente misura, le procedure di implementazione della misura dovranno prevedere un livello minimo di controlli da parte delle competenti autorità (ASL, ARPA) su segnalazione dell'Autorità di Gestione.

Priorità e punteggi

Per l'individuazione delle priorità e dei punteggi da attribuire al programma di investimenti oggetto della domanda di aiuto vengono presi in considerazione gli interventi realizzati e la loro efficacia nel realizzare gli obiettivi prioritari previsti per le specifiche Misure. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi, quando questi siano legati al valore dell'investimento realizzato, la somma degli investimenti per i quali si richiede l'attribuzione dei punteggi non può eccedere il valore complessivo dell'operazione oggetto del programma di investimento. Nel caso in cui un investimento contribuisca al miglioramento di più obiettivi il richiedente dovrà individuare l'obiettivo prevalente al cui miglioramento l'intervento contribuisce. Per gli investimenti per i quali i punteggi vengono attribuiti in termini di valore degli investimenti, il richiedente, in alternativa, potrà ripartire il valore dell'investimento tra più obiettivi, fermo restando che la somma del valore dell'investimento ripartito tra gli obiettivi non potrà eccedere il costo dell'intervento cui si riferisce.

Soccida

La soccida è un contratto di tipo associativo, ai sensi dell'art. 2170 del cc, in cui entrambi i contraenti si assumono i rischi dell'allevamento in proporzione alle quote conferite. Ai fini del presente bando la domanda presentata da un soggetto (sia esso soccidante o soccidario) è assimilabile ad una domanda associata di cui al paragrafo 12.2 in cui uno dei due è il capofila che realizza l'investimento i cui benefici vanno ad entrambi. Il contratto di soccida, per essere conforme ai requisiti richiesti per accedere agli aiuti di cui al presente bando, deve prevedere, come quota di riparto degli utili dell'accrescimento, la divisione degli animali tra il soccidario ed il soccidante, facendo riferimento al prezzo di mercato esistente alla fine del ciclo di allevamento. Trattandosi di un contratto di tipo associativo, in cui i benefici dell'investimento ricadono su entrambe le parti, sia il soccidante che il soccidario devono possedere i requisiti previsti dalla misura. Essendo, inoltre, previsto un vincolo d'uso della struttura almeno quinquennale, ed essendo gli animali di proprietà del soccidante, il contratto di soccida deve avere durata almeno pari al vincolo. Nel caso in cui la domanda di aiuto venga presentata da uno solo dei contraenti

potrà essere finanziata esclusivamente la quota parte di struttura proporzionale al numero di animali spettante in sede di ripartizione degli utili dell'accrescimento.

In deroga a quanto previsto ai punti precedenti, il soccidante od il soccidario che intende realizzare interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di igiene, ambiente e benessere degli animali oltre gli standard minimi previsti dalle normative in vigore all'atto della domanda di aiuto o per investimenti finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione, può essere ammesso agli aiuti per l'intera struttura di allevamento.

Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del Reg. CE n. 1698/2005, per i requisiti comunitari di nuova introduzione, l'adeguamento dovrà essere completato entro un periodo di proroga massimo di 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti del beneficiario.

Vendita diretta

La realizzazione e/o l'allestimento di locali adibiti alla vendita dei prodotti ricavati in misura prevalente, per coltura o allevamento, dalla propria azienda effettuata direttamente dall'agricoltore ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 18.05.2001 n. 228 è ammissibile agli aiuti di cui alla Misura 411 azione a) del PSR dell'Umbria 2007-2013 a condizione che i locali siano non separati. I locali in cui viene effettuata la vendita diretta non si considerano separati quando sono ubicati entro i confini degli appezzamenti in cui si attua la produzione agraria e zootecnica dell'azienda agricola.

Lavori in economia

Sono ammissibili a finanziamento lavori in economia, investimenti fisici, in relazione ai quali il beneficiario, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione, provvede per proprio conto all'organizzazione del cantiere di lavoro, ricorrendo a macchine ed attrezzature disponibili in azienda e, per quanto riguarda la manodopera, a prestazioni volontarie non retribuite oppure al lavoro dei propri dipendenti.

E' riconosciuto come prestazione volontaria non retribuita il lavoro eseguito dal beneficiario stesso, se imprenditore individuale agricolo o forestale e/o da membri della sua famiglia. Qualora il beneficiario sia, invece, una società di persone, è riconosciuta la prestazione volontaria dei soci operanti nell'impresa. Il titolare, i membri della famiglia o i soci di una società di persone possono fornire prestazioni volontarie non retribuite solo se sono regolarmente iscritti al regime previdenziale agricolo ed in regola con la copertura previdenziale e contributiva.

Nel caso di società di capitali, enti pubblici, enti pubblici economici, ente privato con personalità giuridica, consorzio di diritto privato ed altre forme di cooperazione tra imprese e società cooperative non viene riconosciuta la possibilità di prestazioni volontarie ma esclusivamente la possibilità di utilizzo del lavoro dei propri dipendenti.

Sono ammissibili come lavori in economia esclusivamente operazioni di carattere agronomico e forestale: non possono essere eseguiti in economia i lavori edili che, pertanto, potranno essere liquidati solo se rendicontati con fatture o documenti equipollenti.

Il valore delle prestazioni volontarie non retribuite dovrà risultare da una analisi dei prezzi che giustifichi tempi e costi delle stesse in riferimento all'ordinarietà di esecuzione dei lavori per i quali è svolta la prestazione ed al costo della manodopera prevista dai contratti collettivi di lavoro in vigore nella provincia di appartenenza. Per quanto riguarda l'utilizzo del parco macchine aziendale, il relativo valore dovrà essere determinato tenendo conto dell'effettiva disponibilità in azienda delle macchine e/o attrezzature idonee ad

effettuare i lavori per i quali si richiede il contributo, del tempo di utilizzo effettivo in condizioni di ordinarietà e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dai prezzari provinciali.

La congruità del costo dei lavori in economia, comprensivi delle prestazioni volontarie, dovrà essere verificata tramite computo metrico. I costi delle opere in economia verranno confrontati con i costi previsti dai prezzari pubblici regionali vigenti alla data della domanda di aiuto.

Al fine di avere sufficienti garanzie sulla plausibilità dei lavori in economia, gli stessi sono limitati ad un volume massimo della spesa ammissibile di 50.000 euro.

Ai fini del calcolo dei 50.000 euro di massimale di spesa, viene preso a riferimento il computo metrico dei lavori eseguiti. Resta comunque fermo che, qualora i prezzi contabilizzati a computo dovessero eccedere i corrispondenti prezzi a prezzario al netto del 26,50% (prezzo da prezzario : 1,265 = prezzo di applicazione), l'importo che verrà riconosciuto come lavori in economia sarà ricondotto ai prezzi del prezzario.

Per tutte le categorie di lavori per le quali è previsto una voce di prezzario la detrazione del 26,50% si applica all'intero importo del prezzario. Trattandosi di lavori in economia, il prezzo del prezzario viene raffrontato con il prezzo dei lavori contabilizzato, dato dalla somma delle prestazioni volontarie + materiale fatturato + oneri per macchine. Nel caso non sia presente la voce in prezzario è possibile individuare il relativo prezzo sulla base di un'analisi dei prezzi, ed è ovvio che in questo caso non viene dedotto l'utile di impresa del 26,50%.

Per opere previste dal prezzario ma realizzate con caratteristiche diverse da quelle che sono riportate nel prezzario, qualora non si produca idonea giustificazione atta a dimostrare, con adeguate argomentazioni tecniche, che le diverse caratteristiche sono legate al perseguimento degli obiettivi del PMA, si deve comunque far riferimento alla voce del prezzario più prossima.

Il beneficiario, in relazione alle prestazioni volontarie non retribuite, dovrà dimostrare la presenza in azienda di adeguata forza lavoro, nonché il possesso degli eventuali mezzi specifici occorrenti; in sede di controllo (visite in sito ed in loco) dovrà essere verificata la prestazione e la presenza delle unità lavorative e dei mezzi occorrenti.

I materiali utilizzati per i lavori in economia dovranno essere sempre documentati con fatture.

Occorre infine rispettare la condizione prevista dal Reg CE 1974/2006 e dalla D.G.R. 392/08 - PSR Umbria 2007-2013 Procedure attuative - secondo le quali il Contributo pubblico totale per il Piano di Miglioramento Aziendale deve essere minore o uguale alla differenza tra l'Importo totale degli investimenti ammessi ad operazione ultimata e l'Importo delle Prestazioni volontarie non retribuite (sostanzialmente macchine e manodopera).

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A = Contributo pubblico totale

B = Importo totale degli investimenti ammessi ad operazione ultimata

C = Importo delle prestazioni volontarie non retribuite

Nel caso in cui il Contributo pubblico totale superi la differenza tra l'Importo totale degli investimenti ammessi e l'Importo delle prestazioni volontarie non retribuite, verrà ridotto il Contributo pubblico totale fino al soddisfacimento della requisito in questione.

TITOLO II

CAPO I

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'AZIONE a) DEL PSL
(Ammodernamento delle aziende agricole)

Articolo 21

Descrizione dell'azione

L'azione intende favorire il raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici del Programma di Sviluppo Rurale:

1. Favorire l'ammodernamento aziendale finalizzato al miglioramento e consolidamento della competitività delle imprese agricole e agroalimentari;
2. Incentivare l'aggregazione dell'offerta dei prodotti agricoli e l'introduzione di strumenti e forme di accordi "di filiera" finalizzati ad una migliore distribuzione lungo la catena del valore;
3. Favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole con l'inserimento stabile di giovani professionalizzati

In un contesto internazionale globalizzato e dove il protezionismo interno diminuisce progressivamente, diventa indispensabile accrescere la competitività del settore agricolo attraverso un costante ammodernamento delle aziende agricole e il miglioramento del loro rendimento globale, secondo un approccio comunque coerente con le esigenze territoriali e strutturali e con le prospettive di generale sostenibilità delle attività agricole.

Pertanto, al fine di raggiungere gli obiettivi specifici sopra indicati, è necessario conseguire i seguenti obiettivi operativi:

- miglioramento del reddito degli agricoltori;
- miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli addetti;
- sviluppo di nuove strategie d'impresa attraverso l'uso ottimale dei fattori di produzione, l'introduzione delle nuove tecnologie e dell'innovazione;
- miglioramento dei processi di integrazione nell'ambito delle filiere e dei mercati;
- ottimizzazione di un elemento centrale come le produzioni di qualità e di nicchia ovvero favorendo lo sviluppo dell'agricoltura biologica;
- sviluppo di elementi di diversificazione con particolare riferimento alla introduzione diretta nel mercato delle produzioni agricole, anche trasformate in azienda, l'utilizzo di prodotti organici, le produzioni no-food e delle piante coltivate a fini energetici, tutti finalizzati anche al miglioramento della condizione ambientale;
- sviluppo o mantenimento dell'occupazione anche favorendo gli investimenti realizzati da giovani agricoltori, nonché aumento del livello di sicurezza degli addetti;
- miglioramento delle condizioni di igiene e di benessere degli animali, di tutela dell'ambiente, di sicurezza sul lavoro, favorendo il processo di adeguamento alle relative disposizioni normative;
- orientamento a riconversioni e ristrutturazioni produttive in relazione alle esigenze del mercato;
- miglioramento della competitività del settore lattiero caseario.

Definizioni specifiche dell'azione

Requisiti comunitari obbligatori

In relazione ai requisiti comunitari di nuova introduzione, si elencano di seguito quelli per i quali vengono ammesse le deroghe previste dall'articolo 26 paragrafo 1 del Reg. CE 1698/2005.

Per gli interventi volti ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa nazionale e regionale in applicazione della Direttiva nitrati n. 91/676/CE, possano beneficiare delle deroghe previste le aziende agricole umbre, a seguito dell'approvazione della DGR n. 1201/2005 (decorrenza dall'11/11/2006). Pertanto il sostegno previsto dalla presente azione potrà essere corrisposto per la realizzazione di interventi volti a conformarsi ai nuovi requisiti entro 36 mesi e cioè fino all'10/11/2009.

Per gli interventi volti ad adempiere agli obblighi previsti dalla Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC), riferiti ad una serie di attività fra cui quella dell'allevamento di avicoli (con più di 40.000 posti pollame) e di suini (con più di 2.000 posti suini da produzione e più di 750 posti scrofe). Il principio generale è quello dell'adozione di misure preventive dell'inquinamento applicando le "migliori tecniche disponibili" (BAT). Il decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 recepisce i contenuti generali della direttiva demandando alle regioni l'onere della predisposizione dei calendari e della modulistica per gli utilizzatori finali. La Regione Umbria con DGR n. 1725 del'11/10/2006, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 51 dell'8/11/2006, dà attuazione alla suddetta disposizione e pertanto dalla data di pubblicazione decorrono gli obblighi previsti da tale direttiva nel territorio regionale. In considerazione della particolare complessità degli adempimenti e per dare modo alle aziende interessate di individuare ed adottare le effettive "migliori tecniche disponibili" che assicurino il minore impatto ambientale possibile, si prevede che gli investimenti strutturali e dotazionali necessari per gli adeguamenti alla normativa, possano beneficiare delle provvidenze della presente misura fino al 07/11/2009.

In relazione agli aspetti igienico sanitari della produzione, i riferimenti che interessano lo specifico settore sono contenuti nel cosiddetto "pacchetto igiene" costituito dai Regolamenti (CE) 852/04, 853/04, 854/04, 882/04, Direttiva 2002/99 e Regolamento (CE) 183/05. Le norme in argomento sono divenute obbligatorie dal 1 gennaio 2006. Tenute in debita considerazione le effettive condizioni di svantaggio ambientale in cui vengono a trovarsi alcune tipologie produttive, si prevede, fino al 31/12/2008, il sostegno con la presente misura, dell'adeguamento alla norma in argomento per gli imprenditori agricoli che conducono aziende che producono prodotti tipici locali.

Nessuna deroga oltre tale data è concessa ai giovani agricoltori.

Relativamente alla verifica del rispetto dei suddetti requisiti, ferma restando la presentazione della documentazione probatoria prevista al paragrafo "condizioni di ammissibilità" della presente misura, le procedure di implementazione della misura dovranno prevedere un livello minimo di controlli da parte delle competenti autorità (ASL, ARPA) su segnalazione dell'Autorità di Gestione.

Dimostrazione della necessità del sostegno per le misure di investimento

In coerenza con i fabbisogni che emergono dall'analisi delle principali filiere produttive descritte al paragrafo 3.1.2 del PSR: "svantaggi strutturali e identificazione delle esigenze di ammodernamento e ristrutturazione", risultano necessari e giustificati tutti gli investimenti nelle imprese agricole di cui alla misura 411 azione a) " Sostegno agli interventi di ammodernamento delle aziende agricole sintetizzati nella seguente tabella:

Priorità

alta	media	bassa	non pertinente
XXXX	XXX	XX	X

FILIERA	Tabacco	Cereali e altri	Viti -viticola	Olio d'oliva	Orto-frutta	Lattiero casearia	Carne: b., s. e ov.	Avicola e uova	miele	Forest.	Agro-energ.
NOTE			Rispetto complementarietà OCM			Solo se titolari di quote					
Costruzione/acquisizione e ristrutturazione di fabbricati e impianti aziendali per la produzione, lavorazione/trasformazione e commercializzazione se in locali non separati	XXX	XXX	XXX	XXX	XXXX	XXX	XXX	XXX	XX	XX	XXX
Realizzazione di impianti pluriennali specializzati e quelli per biomasse	XX	XXXX	XXX	XXX	XXXX	X	X	X	XX	XXXX	XXXX
Strutture impiantistica per la produzione dell'energia a partire da fonti agricole rinnovabili	XXX	XXXX	XXXX	XX	XX	X	X	XXX	X	XXXX	XXXX
Realizzazione, adeguamento e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio il trattamento e l'uso dei rifiuti agricoli e reflui zootecnici	XXX	XXX	XX	XX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	X	XX	XX
Invasi aziendali di accumulo idrico nonché riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue finalizzati al risparmio idrico e tutela delle falde.	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXX	XXX	XXX	XXX	X	X	X
Miglioramenti e sistemazioni fondiarie finalizzate alla logistica aziendale e alla tutela del territorio	XX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XX	XX
Acquisto dotazioni aziendali finalizzato riduzione costi, logistica aziendale, sicurezza sul lavoro, risparmio energetico, sostenibilità ambientale, miglioramento qualità e innovazione, trasformazione prodotti aziendali, salute consumatori	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXX X	XXXX	XXXX
Acquisto di materiale seminale ed embrioni di elevato livello genetico	X	X	X	X	X	XXXX	XXXX	X	X	X	X

Complementarietà tra gli obiettivi della misura 411 azione a) e le OCM

Gli interventi previsti dal presente programma sono coerenti e complementari agli interventi strutturali e per la qualità delle produzioni finanziabili all'interno d'alcune OCM. Al fine di consentire ai sensi dell'art. 5 paragrafo 6 del Reg. CE 1698/2005, la possibilità di sostenere gli interventi attuabili nell'ambito del PSR e che trovano sostegno anche nelle rispettive OCM, è necessario individuare precisi criteri di "demarcazione" onde evitare che un beneficiario riceva, per una determinata operazione, aiuti da più fonti di finanziamento (FEAGA e FEASR) mediante la presenza di un "doppio sportello"

Si riportano di seguito i settori regolamentati dalle OCM per le quali è richiesta la deroga, ai sensi dell'art. 5 paragrafo 6 del Reg. CE 1698/2005, per potere sostenere gli interventi da parte del presente programma.

OCM Ortofrutta.

Alle imprese aderenti ad Organizzazioni di produttori (O.P.) extraregionali, per le tipologie d'intervento sovvenzionabili nell'ambito del Regolamento (CE) 1182/2007, non può essere concesso il sostegno nell'ambito delle misure del PSR. Si prevede di intervenire per operazioni non previste dai Programmi Operativi ovvero in caso di esaurimento dei fondi recati dai programmi stessi. Tale condizione sarà attivata, previa comunicazione ai servizi della Commissione.

Nel caso in cui, durante il periodo di vigenza del PSR 2007-2013, venissero a realizzarsi anche in Umbria OP nel settore ortofrutticolo, per le tipologie di intervento sovvenzionabili nell'ambito del Regolamento (CE) 1182/2007, non può essere concesso il sostegno nell'ambito delle misure del PSR. Il criterio di demarcazione sarà determinato secondo gli stessi criteri e modalità previsti per le OP extraregionali.

Il controllo che un beneficiario non può ricevere l'aiuto per una data operazione da più forme di sostegno, è assicurata mediante il controllo:

- della eventuale adesione del beneficiario ad una Organizzazione di produttori, sulla base degli elenchi dei produttori aderenti, forniti dalle stesse con cadenza almeno annuale;
- del controllo incrociato sulla documentazione di spesa a preventivo e a consuntivo delle iniziative proposte a finanziamento con il PSR e di quelle che sono state realizzate con eventuali Programmi operativi da parte del produttore aderente al fine di evitare duplicazione del sostegno;
- della possibilità, da parte del soggetto proponente, di accedere al sostegno del PSR per lo specifico intervento.

OCM vitivinicola

La misura non finanzia azioni previste nei piani di ristrutturazione e/o riconversione dei vigneti finanziati ai sensi del Reg. CE 1493/99 (riconversione varietale, diversa collocazione o reimpianto dei vigneti; miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti).

Sono ammissibili le azioni supplementari a favore d'aziende e per il sostegno alla filiera a valle della vigna (es.: azioni di miglioramento fondiario esclusi i reimpianti, acquisto macchine aziendali, sostegno ai sistemi di qualità ecc.).

La verifica che un beneficiario riceva il sostegno solo da una forma di sostegno è garantita dall'OP che gestisce i pagamenti relativi sia ai programmi di ristrutturazione viticola che alle pertinenti misure del PSR.

OCM Olio d'oliva

Il Regolamento (CE) 865/2004 ed il Regolamento (CE) 2080/2005 come attuati dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 30 gennaio 2006 non finanziano progetti che riguardano una singola azienda per tipologie di investimento previste dal presente PSR.

Per questo si prevede che la misura 411 azione a) intervenga nelle aziende agricole per tutte le tipologie d'azioni, garantendo che gli interventi strutturali realizzati nell'ambito dell'OCM riguarderanno azioni di carattere collettivo da realizzare su iniziativa delle OOPP mentre gli interventi aziendali individuali saranno, invece, finanziati nell'ambito dei PSR.

OCM Tabacco

Non possono accedere al sostegno della misura 411 azione a), i produttori agricoli titolari di progetti approvati a valere sul fondo comunitario sul tabacco. Il sostegno della misura 411 azione a) potrà essere attivato, ai sensi dell'articolo 5 comma 6 del Regolamento 1698/2005, solamente dopo l'esaurimento dei fondi messi a disposizione dal suddetto Fondo. La verifica della complementarità tra il sostegno recato dalla specifica organizzazione comune dei mercati e dal PSR è assicurata dall'Organismo Pagatore.

OCM Zucchero

In conformità al Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo – saccarifero ed al Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo rurale, in caso d'esaurimento dei fondi disponibili per il "Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo – saccarifero", ai sensi dell'articolo 5 comma 6 del Regolamento 1698/2005, il sostegno della misura 411 azione a) può essere accordato anche agli imprenditori agricoli definiti "ex bieticoltori", cioè quelli che hanno sottoscritto contratti di fornitura di barbabietole con Società Produttrici⁸ (che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota) in almeno una delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto, previa comunicazione di esaurimento delle risorse ai servizi della Commissione.

In ogni caso, i beneficiari del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo – saccarifero, di cui al Regolamento (CE) 320/2006, possono accedere al sostegno recato dalle misure del PSR per le tipologie di intervento non previste dal suddetto Programma.

La verifica della complementarità tra il sostegno recato dal Programma nazionale di ristrutturazione e dal PSR sarà assicurata dall'OP, responsabile dei pagamenti relativi sia alle misure del PSR che del Programma nazionale di ristrutturazione.

Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui al presente paragrafo, i richiedenti l'aiuto previsto dalla misura 411 azione a), dovranno dichiarare espressamente di non trovarsi nella condizione di ex bieticoltore secondo la definizione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 462 del 5/05/2008 di approvazione del "Piano d'Azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero" e precisamente:

- per ex bieticoltori s'intendono gli imprenditori agricoli che hanno sottoscritto (anche tramite intermediari) contratti di fornitura di barbabietola, per una superficie di almeno 0,5 Ha, con società produttrici (che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota) in almeno una delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto e per le produzioni conferite all'impianto medesimo.

⁸ anche tramite intermediari

Tale termine potrà essere esteso a cinque qualora per cause di forza maggiore, non sia stata possibile la coltivazione di barbabietole nel triennio di riferimento.

Carni bovine

Il sostegno della misura 411 azione a) è compatibile con l'OCM carni bovine.

Ovini e caprini

Il sostegno della misura 411 azione a) è compatibile con l'OCM ovini caprini.

Apicoltura

Qualora un operatore sia titolare di una domanda approvata ai fini del programma apistico di cui al Regolamento (CE) 797/2004, l'accesso dello stesso al sostegno recato dal Regolamento (CE) 1698/2005 è consentito solo per quegli interventi/operazioni non previste nel programma apistico ovvero in caso di esaurimento dei fondi disponibili del programma stesso, previa comunicazione di esaurimento delle risorse ai servizi della Commissione.

In ogni caso i richiedenti dovranno dichiarare, al momento della presentazione della domanda d'aiuto ai sensi della misura 411 azione a), di non avere mai presentato domanda di aiuto di pertinenza del regime di sostegno del programma apistico nazionale ovvero di avere presentato, per la stessa operazione, domanda di aiuto ma non essere stati finanziati per carenze di fondi. A tal fine l'OP, assicurerà un controllo sia in fase di ricevibilità della domanda che prima del pagamento finale.

Latte e prodotti lattiero caseari

La concessione di aiuti agli investimenti nel settore della produzione lattiero casearia sono ammissibili qualora non determinano il superamento del quantitativo di riferimento stabilito in virtù della normativa sul prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero - caseari, disponibile al momento della presentazione della domanda. Al riguardo, coloro che sono oggetto di una procedura di recupero e/o blocco dei titoli non potranno accedere alle misure previste dai PSR".

Investimenti nel settore zootecnico

Ai sensi del dispositivo della Deliberazione di Giunta Regionale n. 6710 del 31 luglio 1990, le domande di aiuti inoltrate alla Regione dell'Umbria, dagli imprenditori agricoli che esercitano l'attività zootecnica, potranno essere finanziate soltanto se viene soddisfatta la condizione di auto approvvigionamento aziendale, espresso in unità foraggere potenzialmente producibili, nei seguenti limiti percentuali:

- 40% per allevamenti bovini da latte;
- 40% per allevamenti bovini all'ingrasso;
- 50% per allevamenti bovini da carne;
- 60% per allevamenti ovicaprini ed equini;
- 35% per allevamenti suini;
- 20% per allevamenti avicunicoli.

Il calcolo del fabbisogno e delle unità foraggere va fatto utilizzando le tabelle di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7149 del 5 novembre 1997 pubblicata sul BUR n. 61 del 13 dicembre 1997.

Sono ammissibili investimenti in allevamenti che non rispettino i limiti di cui al punto precedente esclusivamente per gli interventi finalizzati al miglioramento, nelle strutture zootecniche esistenti ed in funzione alla data della domanda, delle condizioni di igiene, ambiente e benessere degli animali oltre gli standard minimi previsti dalle normative in

vigore all'atto della domanda di aiuto o per investimenti finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione. Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del Reg. CE n. 1698/2005, i requisiti di cui trattasi devono essere adempiuti entro un periodo di proroga massimo di 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti del beneficiario.

Articolo 23

Zone d'intervento

L'azione opera sull'intero territorio del GAL Valle Umbra e Sibillini. Relativamente alla concentrazione territoriale, come già evidenziato nel paragrafo 3.1.2 lettera b) del PSR: "svantaggi strutturali e identificazione delle esigenze di ammodernamento e ristrutturazione", gli investimenti a favore delle diverse filiere verranno sostenuti come riportato nella tabella seguente:

	Tabacco	Cereali e altri	Viti -viticola	Olio d'oliva	Orto-frutta	Lattiero casearia	Carne: b., s. e ov.	Avicola e uova	miele	Forest.	Agro-energ.
A.R. con problemi complessivi di sviluppo	X	XX	XX	XXX	X	XXX	XXX	XX	XXX	XXX	XXX
A.R. intermedie	XXXX	XXX	XXX	XX	XXXX	XXX	XX	XXX	XXX	XX	XXX

Legenda: XXXX=intervento esclusivo; XXX=intervento prioritario; XX=intervento subordinato; X=non si interviene

Le risorse assegnate al GAL provenienti dalla OCM tabacco, finanziano le operazioni, tra quelle sopra elencate, a favore di imprese dei seguenti comuni tabacchicoli: Bevagna - Campello sul Clitunno - Cannara - Castel Ritaldi - Foligno - Gualdo Cattaneo - Montefalco Spello - Spoleto - Trevi.

Articolo 24

Beneficiari

Imprenditori agricoli, singoli e associati, ai sensi dell'art. 2135 del C.C. Per quanto attiene il settore dell'apicoltura, il sostegno è corrisposto anche alle imprese non titolari di terreni ma in possesso di regolare partita IVA e almeno 50 alveari.

I richiedenti al momento della presentazione della domanda, oltre a soddisfare le condizioni d'ammissibilità sopra indicate, devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di seguito riportati:

- essere titolari di un'azienda agricola in qualità di proprietari, usufruttuari o affittuari;
- essere titolari di partita IVA con codice di attività prevalente agricolo;
- essere iscritti al registro delle imprese della CCIAA ovvero, nel caso di richiedenti non tenuti alla iscrizione a tale registro, essere iscritti al Repertorio delle Notizie Economico Amministrative - R.E.A. della CCIAA.;
- essere in regola con i versamenti previdenziali INPS;

I richiedenti che possiedono diverse unità produttive con più di un codice attività, possono accedere agli aiuti ai sensi della presente misura 411 azione a) a condizione che l'unità produttiva oggetto della domanda di aiuto sia ubicata in territorio del GAL ed abbia codice di attività prevalente agricolo, come documentato dal certificato di iscrizione al registro

delle imprese della CCIAA nel quale l'unità produttiva di che trattasi dovrà essere esplicitamente individuata.

Articolo 25

Requisiti di ammissibilità agli aiuti

Il sostegno previsto dalla presente azione è concesso agli agricoltori per investimenti materiali e immateriali che:

- a) migliorino il rendimento globale dell'azienda agricola;
- b) siano conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato;
- c) consentano il conseguimento di almeno uno degli obiettivi operativi previsti dalla presente misura.

Il rendimento globale dell'azienda agricola si intende migliorato nel caso in cui si ottenga l'incremento del Risultato Operativo insieme con un miglioramento della performance ambientale dell'azienda e/o un miglioramento degli aspetti relativi all'innovazione ed alla qualificazione di prodotti e processi aziendali (il Risultato Operativo è calcolato come indicato nella specifica definizione di cui all'art. 19 del presente bando). Non è ammissibile la domanda di aiuti che pur prevedendo un incremento del Risultato Operativo abbia un Risultato Operativo ex post negativo.

Per gli investimenti che hanno come finalità il miglioramento delle performance aziendali in termini di: salvaguardia dell'ambiente; igiene e sicurezza delle produzioni; salute del consumatore; benessere degli animali; condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori; mantenimento o incremento dell'occupazione, il miglioramento del rendimento globale è valutato sulla base di indicatori appropriati per gli specifici obiettivi.

Il miglioramento del rendimento globale aziendale e, quindi, anche quello del risultato operativo debbono essere chiaramente connessi alla realizzazione del programma di investimenti per i quali si richiede l'aiuto. Per dimostrare che gli investimenti migliorano il rendimento globale dell'azienda, il richiedente dovrà presentare un piano di miglioramento aziendale, utilizzando la modulistica disponibile sul portale SIAR, comprendente almeno:

- una descrizione della situazione aziendale comprensiva dei dati economici relativi alla dimostrazione della situazione in termini di Risultato Operativo;
- una descrizione del programma di investimenti da realizzare comprensivo degli aspetti temporali e finanziari;
- una descrizione degli indicatori finanziari, economici, ambientali e sociali che evidenzino gli impatti attesi a seguito della realizzazione degli investimenti con particolare riguardo per quelli che garantiscono il miglioramento del rendimento globale dell'azienda con particolare riguardo al miglioramento del Risultato Operativo;
- una descrizione degli effetti prodotti dagli investimenti programmati circa il conseguimento di almeno uno degli obiettivi operativi previsti dalla misura 411 azione a).

Per dimostrare che gli investimenti realizzati sono conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali, il richiedente:

- ai fini dell'ammissibilità della domanda, al momento della sua presentazione, deve sottoscrivere uno specifico impegno circa l'obbligo a realizzare gli investimenti programmati in conformità e nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali correlate agli stessi;

- in sede di richiesta di accertamento finale della regolare esecuzione degli investimenti è obbligato a presentare la documentazione probatoria dell'avvenuta osservanza del rispetto di tali normative che verrà specificata negli avvisi pubblici inerenti l'implementazione della misura 411 azione a).

Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari di nuova introduzione come individuati al successivo paragrafo, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione. Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del Reg. CE n. 1698/2005, i requisiti di cui trattasi devono essere adempiuti entro un periodo di proroga massimo di 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti del beneficiario.

Articolo 26

Investimenti ammissibili

Con riferimento alle priorità d'intervento individuate per i vari comparti produttivi, all'art. 21, le spese ritenute ammissibili al sostegno per i diversi settori produttivi sono quelle relative alle seguenti operazioni:

- α. costruzione e ristrutturazione di immobili destinati all'allevamento degli animali o per la lavorazione/trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali (quest'ultima solo se in locali non separati) a condizione che il costo dei fabbricati non ecceda il 200% delle spese sostenute nell'ambito della medesima domanda per l'acquisto delle attrezzature fisse per distinzioni finalizzate alle attività per le quali si prevedono le spese immobiliari;
- β. realizzazione di impianti pluriennali specializzati;
- χ. strutture per il miglioramento dell'efficienza energetica e/o la sostituzione di combustibili fossili mediante la produzione dell'energia a partire da fonti rinnovabili (biomasse agricole, solare, geotermico ed eolico);
- δ. realizzazione, adeguamento e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio il trattamento e l'uso dei rifiuti agricoli e reflui zootecnici, inclusi quelli per la produzione di "biogas" con impianti di digestione anaerobica delle deiezioni animali e delle biomasse agricole;
- ε. realizzazione di invasi aziendali di accumulo idrico e relativi impianti di distribuzione nonché riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, tutti finalizzati al risparmio idrico e tutela delle falde;
- φ. miglioramenti e sistemazioni fondiari finalizzate alla logistica aziendale e alla tutela del territorio ed alla prevenzione contro gli effetti negativi di eventi estremi connessi al clima;
- γ. acquisto dotazioni aziendali finalizzato alla riduzione dei costi, alla logistica aziendale, alla sicurezza sul lavoro, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, al miglioramento della qualità e all'innovazione, alla trasformazione dei prodotti aziendali e alla salute dei consumatori.

Le macchine e attrezzature devono essere conformi a quanto previsto dalla Direttiva CE n. 89/392 (Direttiva Macchine), recepita con D.P.R. 459/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con particolare riferimento alle macchine agricole, oltre a quanto previsto al paragrafo precedente, la macchina dovrà essere dotata di marcatura CE, di targhetta d'identificazione e di certificato d'omologazione e conformità alle norme CE attestante che

la macchina rispetta le norme armonizzate e le specifiche tecniche UNI (nazionali), EN (europee), ISO (internazionali) relative agli aspetti di sicurezza.

Sono altresì ammissibili le seguenti spese per beni immateriali se correlate direttamente all'operazione⁹ e a condizione che il piano di investimento preveda una o più azioni tra quelle sopra elencate:

- spese per l'acquisizione della certificazione di prodotto e processo (ISO/UNI, ecc.);
- spese per la realizzazione di siti internet per la commercializzazione di prodotti e servizi aziendali;
- spese per l'acquisto di brevetti e licenze.

Tali spese dovranno essere strettamente correlate e facenti parte degli investimenti ammessi a sostegno previsti nel piano di miglioramento aziendale tra quelli elencati alle lettere da a) a g) e potranno essere riconosciute fino ad un massimo del 25% del costo degli investimenti cui si riferiscono.

Sono altresì ammissibili spese tecniche e generali per: consulenze, studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori, prestazioni specialistiche e collaudi laddove previsti. Tali spese dovranno essere strettamente correlate e facenti parte degli investimenti ammessi a sostegno previsti nel piano di miglioramento aziendale tra quelli sopra elencati con i seguenti limiti:

- fino ad un massimo del 12% per le spese relative ad investimenti immobiliari (lettere da a) ad f))
- fino ad un massimo del 5% per spese relative ad investimenti mobiliari e immateriali (lettera g).

Entro tali massimali è riconosciuta ammissibile una spesa non superiore al 3% del volume d'investimenti domandati per la predisposizione e tenuta del fascicolo di domanda e presentazione della domanda completa della relativa documentazione.

Per il settore del tabacco saranno presi in considerazione investimenti di ristrutturazione delle unità esistenti, sempre che gli investimenti siano giustificati dal piano aziendale che dovrà dimostrare le effettive necessità di adeguamento dei centri aventi come scopo la riduzione dei costi, il risparmio energetico e la riduzione della emissione in atmosfera di inquinanti, nonché la riconversione verso sistemi di cura che migliorino qualitativamente le caratteristiche chimico-fisiche del tabacco essiccato.

Per le aziende tabacchicole che abbandonano la produzione del tabacco e riconvertono la propria azienda verso altre produzioni agricole, le operazioni sostenibili prioritariamente saranno quelle relative a:

- costruzione/acquisizione e ristrutturazione di fabbricati e impianti aziendali per la produzione, lavorazione/trasformazione, commercializzazione se in locali non separati;
- realizzazione di impianti pluriennali specializzati e quelli per biomasse;
- acquisto dotazioni aziendali finalizzato alla riduzione dei costi, alla logistica aziendale, alla sicurezza sul lavoro, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, al miglioramento della qualità e all'innovazione, alla trasformazione dei prodotti aziendali e alla salute dei consumatori.

Per il settore lattiero-caseario verranno presi in considerazione investimenti di ristrutturazione delle unità esistenti finalizzati alla riduzione dei costi e/o all'incremento dei ricavi attesi, giustificati dal piano aziendale.

⁹ Secondo la definizione di cui alla DGR n. 392/08 articolo 2 paragrafo 2.2

Le operazioni sostenibili finalizzate alla riduzione dei costi sono le seguenti:

- costruzione e ristrutturazione di fabbricati e impianti aziendali per la produzione del latte oltre che per la lavorazione/trasformazione dei prodotti lattiero caseari e la loro commercializzazione se avviene in locali non separati;
- strutture per il miglioramento dell'efficienza energetica e/o la sostituzione di combustibili fossili mediante la produzione dell'energia a partire da fonti rinnovabili (biomasse agricole, solare, geotermico ed eolico) per utilizzazione aziendale e commisurata ai fabbisogni aziendali, limitatamente ad una potenza massima installabile di 1 MW elettrico;
- realizzazione, adeguamento e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio il trattamento e l'uso dei rifiuti agricoli e reflui zootecnici inclusi quelli per la produzione di "biogas" con impianti di digestione anaerobica delle deiezioni animali e delle biomasse agricole;
- acquisto di macchinari e attrezzature innovative.

Le operazioni sostenibili finalizzate all'incremento dei ricavi sono le seguenti:

- acquisto di attrezzature e impianti tecnologici e ammodernamento di quelli esistenti, finalizzati al miglioramento della qualità, al benessere degli animali, all'innovazione, alla sostenibilità ambientale e alla salute dei consumatori.

Nel caso in cui il piano di miglioramento preveda investimenti volti ad incrementare le superfici irrigate, gli stessi potranno essere sostenuti soltanto se sottesi ad interventi previsti nei comprensori d'intervento degli invasi artificiali prioritariamente di Montedoglio sul fiume Tevere e di Casanova sul Fiume Chiascio, ovvero volti alla razionalizzazione nell'utilizzo delle acque e risparmio idrico in misura pari al 25%. Per un miglioramento della capacità delle riserve idriche la realizzazione di invasi di accumulo idrico aziendali è ammessa su tutto il territorio regionale. In tutti i casi il piano dovrà dimostrare il rispetto delle disposizioni della direttiva acque (Direttiva 2000/60/CE, art. 4 par. 7 e art. 5).

In presenza di investimenti relativi a produzioni sottoposte ai limiti ed ai vincoli previsti dalle Organizzazioni Comuni di Mercato, gli stessi potranno essere sostenuti soltanto se i beneficiari sono in grado di dimostrare il rispetto di tali vincoli e limitazioni (possesso quote di produzione e diritti).

Si precisa che tutti i progetti riguardanti la produzione di energia da fonti rinnovabili, potranno essere sostenuti esclusivamente se i relativi impianti sono commisurati alle esigenze energetiche dell'impresa. *In tutti i casi sono ammissibili impianti fino ad un massimo di 1MW elettrico.*

A tale proposito potranno essere sostenuti anche impianti arborei con turnazione del taglio inferiore al quinquennio (SRF). In tutti i casi, al fine di avere garanzie circa l'assenza di possibili conseguenze ambientali legate alla biodiversità, alla protezione del paesaggio e delle risorse naturali (acqua e suolo), gli impianti arborei SRF potranno beneficiare dell'aiuto esclusivamente in presenza di richiedenti che rispettano, nelle proprie aziende, i requisiti obbligatori previsti dalla "condizionalità" (articoli 4 e 5 e allegati III e IV del regolamento CE n. 1782/2003 e requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari).

Non rientrano tra gli investimenti finanziabili con la presente misura 411 azione a) :

- a) gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie. In caso di sostegno agli investimenti per l'ammodernamento delle aziende agricole che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma

del Reg. CE n. 1698/2005, i requisiti di cui trattasi devono essere adempiuti entro 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti del beneficiario;

- b) le spese per l'acquisto di immobili. Per l'acquisto di terreni la spesa è ammissibile in misura non superiore al 10% del costo rendicontato per la struttura realizzata sul terreno acquistato;
- c) spese per l'acquisto di diritti di produzione agricola;
- d) le spese per l'acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora;
- e) i semplici investimenti di sostituzione;
- f) impianti ed attrezzature usati¹⁰.

Per quanto riguarda gli investimenti sovvenzionabili nell'ambito delle Organizzazioni Comuni di Mercato, si fa riferimento all'art. 21 del presente bando riguardante la coerenza e compatibilità tra OCM e PSR.

Non sono, inoltre, ammissibili investimenti per:

- interventi previsti da altre misure del Programma di Sviluppo Rurale;
- interventi finalizzati alla realizzazione di nuove costruzioni, ampliamenti o ristrutturazioni di fabbricati adibiti, anche in parte, a civile abitazione.
- opere di manutenzione ordinaria.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è una spesa ammissibile.

Articolo 27

Limiti minimi e massimi del totale degli investimenti eleggibili all'aiuto

Gli investimenti richiesti in domanda rispettano la soglia minima di 15.000 Euro e la soglia massima ammissibile di 10 volte il ricavo aziendale o al 40% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato ovvero a dieci volte il capitale sociale sottoscritto e, comunque, non superiore a 500.000 Euro.

Il ricavo lordo aziendale è calcolato con le modalità di cui allo specifico paragrafo dell'art. 19 del presente bando. Per le società cooperative, in luogo del solo capitale sociale, per il calcolo del volume massimo degli investimenti vanno sommate al capitale sociale anche le riserve indivisibili iscritte a bilancio.

Nei limiti del volume massimo d'investimento complessivo aziendale calcolato con le modalità di cui ai paragrafi precedenti, è ammessa la realizzazione di impianti di trasformazione dei prodotti aziendali alle seguenti condizioni:

- a) per investimenti nella trasformazione del settore olivicolo valgono i seguenti limiti di superficie: 15 ettari di oliveto specializzato¹¹.
Gli investimenti nel settore vitivinicolo sono finanziati con la specifica OCM e non possono essere finanziati con il PSR;
- b) per tutte le *altre* produzioni, che il ricavo lordo aziendale calcolato con le modalità di cui allo specifico paragrafo dell'art. 19 del presente bando per le produzioni che si
- c) intende trasformare sia almeno pari al 40% dei ricavi aziendali totali calcolati con le medesime modalità¹².

¹⁰ Come definiti nell'allegato alla DGR 392/08.

¹¹ Un oliveto si definisce specializzato quando la densità di piante ad ettaro è uguale o superiore a 277. In presenza di densità inferiori a 277 piante ad ettaro, ai fini del calcolo dei limiti di superficie di che trattasi è possibile ragguagliare il numero di piante effettivo a 277. Ad esempio un'azienda con 5000 piantoni su 50 ettari avrebbe una superficie ragguagliata pari ad Ha 18,05 dati da 5000 /277.

¹² Per le aziende soggette alla tenuta del bilancio, ai fini del calcolo, l'incidenza va calcolata sul fatturato dell'ultimo bilancio approvato. Per le imprese agricole che determinano il loro reddito in base al reddito agrario e dominicale l'incidenza rispetto al

I limiti di cui ai punti a) e b) non vengono presi in considerazione nel caso di investimenti per la ristrutturazione di locali e l'attrezzatura di piccoli laboratori per la trasformazione dei prodotti aziendali il cui costo complessivo non ecceda i 50.000 Euro per azienda per l'intero periodo di programmazione.

Non si può presentare più di una domanda da parte del medesimo beneficiario a valere del presente bando. Qualora risulti presentata più di una domanda da parte del medesimo beneficiario, ai fini dell'inserimento in graduatoria il GAL invita, via PEC, il beneficiario ad indicare la/le domanda/e alle quali intende rinunciare. In caso di mancata rinuncia entro 20 giorni dalla richiesta il GAL procede ad istruire la domanda che risulta pervenuta prima prendendo a riferimento giorno ed ora di ricezione della relativa PEC.

Articolo 28

Intensità dell'aiuto

Per gli investimenti di cui all'art 26 dalla lettera a) alla lettera f), limitatamente agli impianti fissi per destinazione¹³, gli aiuti sono accordati:

- nella misura massima del 50% del costo dell'investimento ritenuto ammissibile ricadente nelle zone di all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del Reg. CE 1698/05;
- nella misura massima del 40% del costo dell'investimento ritenuto ammissibile ricadente in altre zone.

Per gli investimenti di cui al paragrafo 26 lettere g), relativamente alle macchine e attrezzature mobili, e per i beni immateriali, gli aiuti sono accordati:

- nella misura massima del 30% del costo dell'investimento ritenuto ammissibile se la superficie *agricola totale* prevalente dell'azienda ricade nelle zone di all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del Reg. CE 1698/05;
- nella misura massima del 20% del costo dell'investimento ritenuto ammissibile se la superficie *agricola totale* prevalente dell'azienda ricade in altre zone.

Tali limiti sono aumentati di 10 punti in presenza di domande presentate da giovani agricoltori in possesso, alla data di presentazione della domanda di sostegno a valere sulla presente azione, dei requisiti di cui all'art. 22 del Reg. CE n. 1698/2005.

Ai fini della determinazione della maggiorazione per i giovani agricoltori, nel caso di società, la maggiorazione è accordata alle società di cui il/i giovane/i titolare/i possiede/no la maggioranza delle quote.

Per le cooperative agricole la maggiorazione è accordata alle cooperative con prevalenza di soci giovani. La maggiorazione non può essere accordata quando la maggioranza della società agricola sia detenuta da persone giuridiche.

Per gli investimenti mobiliari non fissi per destinazione ai fini della determinazione della zona per la quantificazione dell'aiuto vale il criterio della prevalenza delle superfici aziendali.

Articolo 29

ricavo complessivo verrà calcolata in base ai RLS.

¹³ Sono fisse per destinazione le attrezzature che, pur amovibili, fanno parte integrante di un impianto produttivo la cui ubicazione è individuata ed individuabile (ad esempio una pompa, una pressa i filtri, ecc. che fanno parte delle attrezzature specifiche di una cantina) non possono essere mai considerate fisse per destinazione le macchine ed attrezzature adibite alle produzioni agricole (ad esempio il ranghinatore, la vendemmiatrice, il carro *unifeed* ecc.).

Criteria per la formazione delle graduatorie

Per la concessione degli aiuti di cui alla presente Misura 411 azione a) del PSL si procede alla definizione di graduatorie di merito delle istanze ammissibili.

Ai fini della definizione delle graduatorie verranno prese in considerazione le domande pervenute entro i termini individuati all'articolo 4 risultate ammissibili.

Il GAL provvederà a stilare due graduatorie di merito, una a valere sulle risorse provenienti dall'OCM tabacco individuate all'art. 17 con beneficiari le aziende tabacchicole e le aziende dei comuni tabacchicoli, ed una a valere sulle altre risorse disponibili nella quale verranno collocate le domande delle aziende dei comuni non tabacchicoli.

Le graduatorie verranno formulate con l'osservanza dei seguenti criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza:

Criteri di selezione	Indicatore
<p><i>Criteri di preferenza per l'utilizzo dei fondi della strategia tabacco¹⁴</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Per gli impegni assunti a valere sui fondi della strategia tabacco vengono le seguenti priorità:¹⁵ 	<p>Aziende tabacchicole in ristrutturazione Priorità assoluta</p> <p>Aziende tabacchicole in riconversione 80 punti</p> <p>Aziende delle aree tabacchicole in funzione dell'incidenza della SAU a tabacco sulla SAU totale (Fig. 3.1.2.1 del PSR)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Investimenti ricadenti in comuni con un'incidenza $\geq 8\%$ punti 30 - Investimenti ricadenti in comuni con un'incidenza $< 8\% \geq 3\%$ punti 20 - Investimenti ricadenti in comuni con un'incidenza $< 3\% \geq 1\%$ punti 10 - Investimenti ricadenti in comuni con un'incidenza $< 1\%$ punti 5
<p><i>Caratteristiche del proponente (fino ad un massimo di 20 punti)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Età anagrafica del proponente persona fisica, età del legale rappresentante o media delle età se più di uno nelle persone giuridiche - Pari opportunità/non discriminazione/genere 	<p>≤ 40 anni 12 punti;</p> <p>$> 40 \leq 55$ 8 punti;</p> <p>$> 55 \leq 65$ 4 punti;</p> <p>> 65 1 punto</p> <p>8 punti per beneficiario donna (titolare o legale rappresentante)</p>
<p><i>Qualità della domanda/operazione (fino ad un massimo di 80 punti)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Comparto produttivo interessato e significatività degli investimenti, secondo quanto prevede il paragrafo 5.2 lettera d del PSR 	<ul style="list-style-type: none"> o 40 punti ai progetti con priorità alta o 25 punti ai progetti con priorità media o 10 punti ai progetti con priorità bassa

¹⁴ Per la definizione di "Aziende tabacchicole in ristrutturazione" e "Aziende tabacchicole in riconversione" si faccia riferimento alla scheda della Misura 144 "Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato" del PSR per l'Umbria 2007-2013. Nel caso in cui un'azienda tabacchicola proponga investimenti sia di ristrutturazione che di riconversione si faccia riferimento, ai fini dell'attribuzione del punteggio, al criterio della prevalenza della spesa degli investimenti proposti in domanda.

¹⁵ Per l'utilizzo dei fondi che non afferiscono alla strategia tabacco si procede a definire una autonoma graduatoria assegnando i punteggi in funzione delle caratteristiche del proponente del programma di investimento.

Criteri di selezione	Indicatore
<ul style="list-style-type: none"> - Localizzazione dell'azienda (max p.5) - Partecipazione a progetti integrati aziendali (max p. 8) 	<ul style="list-style-type: none"> o Superficie aziendale prevalente in aree caratterizzate da particolari vincoli normativi (aree vulnerabili, aree protette) <p>Adesione ad una o più misure tra le seguenti: 1.1.1, 1.1.4, 1.2.4, 1.3.2, 2.1.4, 3.1.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - adesione a 3 o + misure 8 punti - adesione a 2 misure 5 punti - adesione a 1 misura 2 punti
<ul style="list-style-type: none"> - Caratteristiche del programma di investimento (max p.27) <ul style="list-style-type: none"> • introduzione di innovazioni (punti 3)¹⁶ • Qualificazione delle produzioni (punti 3) 	<p>Valore investimenti 1 punto ogni 20.000 Euro</p> <p>Incidenza dei prodotti di qualità/produzione aziendale</p> <p style="padding-left: 40px;">≤ 50% 1 punto; > 50% ≤ 75 % 2 punti; > 75% ≤ 100 % 3 punti</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento aspetti ambientali e paesaggistici dell'attività (punti 6) 	<p>Risparmio energetico o produzione di energia da fonti rinnovabili (in MW) 1 punto ogni 100MW/anno risparmiati fino ad un massimo di 6 punti¹⁷</p> <p>Risparmio idrico (in m³) 1 punto ogni 100m³/anno risparmiati fino ad un massimo di 6 punti¹⁸</p> <p>Valore investimenti paesaggistici¹⁹ (in euro): 1 punto ogni 50.000 Euro di investimento fino ad un massimo di 6 punti</p> <p>Superficie a pratiche ecosostenibili (ha)²⁰</p> <p style="padding-left: 40px;">≤ 50% 3 punti;</p>

¹⁶ Per attività innovative s'intendono quelle che:

- abbiano come business prioritario lo sviluppo di prodotti e/o servizi con caratteristiche di novità rispetto al mercato nazionale, specie se incentrati sull'utilizzo di tecnologie d'avanguardia (innovazione di prodotto/servizio)
- siano rivolte all'implementazione in termini qualitativi e di performance di processi produttivi o introducano nuovi processi produttivi con caratteristiche migliorative rispetto all'esistente (innovazione di processo)
- si sviluppino secondo nuovi modelli di business, metodologie di gestione e di controllo fortemente incentrate sull'utilizzo di tecnologia, e, più in generale, introducano processi manageriali altamente improntati alla qualità (innovazione di gestione).

¹⁷ Il calcolo del risparmio energetico è fatto sulla scorta del contratto di fornitura aziendale pre e post investimento (se l'azienda ha un contratto di fornitura da 25 KW ora pre investimento e si rende autonoma producendo direttamente il proprio fabbisogno il risparmio teorico è calcolato come segue: $25.000 \times 24 \times 365 / 1.000.000 = 219$ MW per cui il punteggio sarà $219 / 100 \times 1 = 2,19$)

¹⁸ Il calcolo del risparmio idrico è fatto sulla scorta della portata della rete idrica aziendale pre e post investimento

¹⁹ Per investimenti a finalità paesaggistica si intendono quelli che:

- contribuiscano al reinserimento o attenuazione dell'impatto sul paesaggio delle strutture rurali;
- utilizzano tecniche costruttive tradizionali e/o di ingegneria ambientale;
- prevedono la demolizione di strutture che alterano il paesaggio.

²⁰ La percentuale di superficie aziendale a pratiche ecosostenibili va calcolata prendendo a riferimento gli ettari di SAU aziendale e gli ettari di SAU per i quali esiste un impegno agro ambientale o riconvertiti al metodi di agricoltura biologica esistenti al momento della domanda. Per questo punteggio non ha alcuna rilevanza che l'investimento riguardi tali superfici o le loro produzioni.

Criteri di selezione	Indicatore
<ul style="list-style-type: none"> • miglioramento della qualità delle acque (punti 3) • aumento o mantenimento dell'occupazione (punti 3) • adeguamento a requisiti comunitari di nuova introduzione (punti 3) • miglioramento delle condizioni di vita e lavoro degli addetti (punti 3) • miglioramento delle condizioni di igiene e di benessere animale (punti 3) 	<p style="text-align: center;">> 50% 6 punti</p> <p>Variazione bilancio lordo macronutrienti; variazione del carico lordo unitario (Kg/ha) di azoto, fosforo</p> <p style="text-align: center;">≤ 10% 1 punti; > 10% 3 punti</p> <p>1 punto per investimenti che mantengono l'occupazione</p> <p>1 punto per ogni unità lavorativa incrementata²¹</p> <p>Valore investimenti 1 punto ogni 20.000 Euro</p> <p>Valore investimenti 1 punto ogni 20.000 Euro</p> <p>Valore investimenti 1 punto ogni 20.000 Euro</p>
<i>Criteri di preferenza a parità di punteggio</i>	
A parità di punteggio sarà data preferenza ai proponenti più giovani (nel caso di persone giuridiche si prenderà in considerazione l'età del legale rappresentante)	

TITOLO II

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'AZIONE b) DEL PSL

²¹ Il calcolo, tiene conto dei contributi INPS versati nell'anno solare precedente la domanda e di quelli versati nell'anno solare successivo al completamento dell'investimento

Articolo 30

Descrizione dell'azione

Nell'ambito della strategia LEADER la Misura 1.2.3 si applica in riferimento a quel che riguarda l'Azione a) Accrescimento valore aggiunto prodotti agricoli.

L'azione intende favorire in maniera rilevante il raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici del Programma di Sviluppo Rurale:

- 1.1 Favorire l'ammodernamento aziendale finalizzato al miglioramento e consolidamento della competitività delle imprese agricole e agroalimentari;
- 1.2 Incentivare l'aggregazione dell'offerta dei prodotti agricoli e l'introduzione di strumenti e forme di accordi "di filiera" finalizzati ad una migliore distribuzione lungo la catena del valore;
- 1.3 promuovere lo sviluppo di nuovi prodotti processi o tecnologie agevolando l'accesso ai risultati della ricerca e sperimentazione e la loro diffusione e applicazione.

Meno diretto ma sicuramente d'importanza strategica nodale può risultare il contributo della misura al perseguimento dell'obiettivo specifico che si prefigge lo sviluppo di nuovi prodotti processi o tecnologie agevolando l'accesso ai risultati della ricerca e sperimentazione e la loro diffusione e applicazione.

L'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, elemento di base per la competitività delle imprese del settore, deriva dall'introduzione di fattori di innovazione tecnologica ed organizzativa nella filiera produttiva che agiscono sul contenimento dei costi e/o sulla diversificazione del prodotto, ma anche dalla introduzione di nuovi rapporti e nuove modalità operative all'interno della filiera nella sua interezza. La misura 411 azione b), pertanto, può essere finalizzata a favorire, oltre che l'azione d'innovazione delle strutture di trasformazione e commercializzazione, interventi per l'integrazione e/o aggregazione dei soggetti componenti la filiera produttiva, prevedendo in tutti i casi forme di collegamento con il mercato. *Nell'ambito degli obiettivi della misura viene altresì perseguita anche la nuova sfida "accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero caseario" di cui all'art. 16 bis del Rg.CE 1698/2005 lett.e).*

Pertanto, al fine di raggiungere gli obiettivi specifici sopra indicati, è necessario conseguire i seguenti obiettivi operativi:

- aumento dell'efficienza delle imprese di trasformazione anche attivando processi di integrazione per ottenere produzioni orientate al mercato e di maggior qualità e sicurezza alimentare (rintracciabilità);
- privilegiare quegli investimenti agroindustriali in grado di conseguire un elevato valore aggiunto e una adeguata ricaduta sui produttori di base della materia prima;
- incentivare la diffusione delle nuove tecnologie e dell'innovazione;
- migliorare le potenzialità strategiche e organizzative delle imprese, anche migliorando la logistica e aprire nuovi sbocchi di mercato;
- sviluppare nuove forme di utilizzazione delle produzioni primarie quali la produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole;
- aumentare i livelli di protezione ambientale, occupazionali e di sicurezza sul lavoro.

L'accrescimento del valore aggiunto consentirà alle aziende beneficiarie del sostegno previsto dalla presente misura di garantire ai produttori agricoli locali una migliore e più sicura remunerazione delle produzioni primarie contribuendo ad attenuare gli effetti negativi dovuti alla riduzione progressiva degli aiuti diretti.

L'implementazione della misura consentirà di migliorare e sviluppare in Umbria una rete d'impresa dedite alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e a favorire una integrazione di filiera.

Articolo 31

Definizioni specifiche dell'azione

Per l'implementazione dell'azione è necessario definire alcuni aspetti peculiari come di seguito individuati:

Impresa di commercializzazione

Per impresa che commercializza un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato si intende l'impresa che svolge attività di detenzione o esposizione ai fini della vendita del prodotto di che trattasi, la messa in vendita, nonché la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, escluso il commercio al dettaglio. La commercializzazione di prodotti da parte di aziende agricole è attività agricola e come tale ammissibile al sostegno ai sensi della Misura 411 azione a) se la quantità commercializzata direttamente prodotta in azienda è superiore il 50% delle quantità totale commercializzata e a condizione che non avvenga in locali separati riservati a questa attività.

Impresa di trasformazione

Per impresa di trasformazione s'intende qualunque impresa che effettuata al proprio interno il trattamento di un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato (escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita). Sono finanziabili nei limiti del massimale d'aiuto concedibile le fasi di lavorazione un prodotto agricolo in esito alle quali il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato oltre a tutte le attività connesse alle fasi di lavorazione di che trattasi (impianti tecnologici, smaltimento reflui, strutture di conservazione e stoccaggio, opere accessorie, ecc.).

Sono imprese di trasformazione anche le imprese che producono direttamente prodotti dell'allegato I del trattato, a condizione che i prodotti da trasformare prodotti direttamente rappresentino un quantitativo non superiore al 49% della produzione acquistata dal mercato interno. La trasformazione di materia prima prodotta in azienda è attività agricola e come tale ammissibile al sostegno ai sensi della Misura 411 azione a) se la quantità trasformata prodotta direttamente è superiore al 50% delle quantità totale trasformata. Il limite del 50% non viene considerato per le imprese cooperative che trasformano il prodotto conferito dai soci, che sono, comunque, considerate cooperative di trasformazione, e come tali ammissibili alla misura 411 azione b). Le cooperative di conduzione, pur trasformando il prodotto, ancorché conferito da soci, sono aziende agricole e come tali aderiscono alla Misura 411 azione a).

Imprese Medie, Piccole e Microimprese

Ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (che non si applica alle aziende agricole) la classificazione delle imprese sulla base della loro dimensione è la seguente:

Dimensione	Numero dipendenti	Fatturato e attivo di bilancio
Medie Imprese	≥ 50 < 250 dipendenti	≥ 10 < 50 Meuro di fatturato < 43 Meuro di totale bilancio
Piccole Imprese	≥ 10 < 50 dipendenti	≥ 2 < 10 Meuro di fatturato < 10 Meuro di totale bilancio
Microimprese	≥ 1 < 10 dipendenti	< 2 Meuro di fatturato < 2 Meuro di totale bilancio

Per quanto riguarda il metodo di calcolo delle soglie si procede nel modo seguente:

- per un'impresa autonoma i dati finanziari e gli effettivi si basano unicamente sui conti dell'impresa stessa;
- per un'impresa partner di altre imprese vengono cumulati i dati dell'impresa e quelli delle imprese partner;
- per un'impresa collegata ad altre imprese si aggiungono ai dati dell'impresa tutti i dati delle imprese alle quali essa è collegata.

La definizione di PMI distingue tre tipi di imprese (impresa autonoma, impresa partner, impresa collegata) a seconda del tipo di relazione in cui si trovano rispetto ad altre imprese in termini di partecipazione al capitale, diritti di voto o di esercitare un influsso dominante.

Impresa autonoma

Si tratta della situazione più ricorrente, ovvero di tutte le imprese che non appartengono a nessuno degli altri due tipi d'impresa (partner o collegate). Un'impresa si definisce autonoma se:

- non possiede partecipazioni del 25 % o più in un'altra impresa;
- non è detenuta direttamente al 25 % o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, a parte talune eccezioni;
- non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati e quindi non è un'impresa collegata.

Un'impresa può comunque essere considerata autonoma, anche se la soglia del 25 % è raggiunta o superata, se si è in presenza delle seguenti categorie di investitori (a patto che questi ultimi non siano collegati con l'impresa richiedente):

- società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche che svolgono regolarmente un'attività di investimento in capitale di rischio ("business angels"), che investono fondi propri in imprese non quotate in borsa, a patto che il totale degli investimenti di tali "business angels" in una stessa impresa non superi 1 250 000 euro;
- università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- amministrazioni locali autonome aventi un bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro e aventi meno di 5000 abitanti. (cfr. definizione, articolo 3, paragrafo 2, secondo comma).

Impresa partner

Si tratta d'impresе che intrattengono relazioni di partenariato finanziario significative con altre imprese, senza che l'una eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull'altra. Si definiscono "partner" le imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate fra loro. Un'impresa è definita "partner" di un'altra impresa se:

- possiede una partecipazione compresa tra il 25 % e meno del 50 % in tale impresa;
- l'altra impresa detiene una partecipazione compresa tra il 25 % e meno del 50 % nell'impresa richiedente;
- l'impresa richiedente non elabora conti consolidati che riprendono l'altra impresa e non è ripresa tramite consolidamento nei conti di tale impresa o di un'impresa ad essa collegata.

Impresa collegata

Le imprese collegate fanno economicamente parte di un gruppo che controlla direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche grazie ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche azionisti), oppure ha la capacità di esercitare un influsso dominante su un'impresa. Si tratta quindi di casi meno frequenti e che si distinguono di solito in modo molto chiaro dai due tipi precedenti. Per evitare alle imprese difficoltà d'interpretazione la Commissione europea ha definito questo tipo d'impresе riprendendo, se esse sono adatte all'oggetto della definizione, le condizioni indicate all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio sui conti consolidati, che si applica da vari anni. Di solito un'impresa sa subito di essere "collegata", poiché è già tenuta a titolo di tale direttiva ad elaborare conti consolidati, oppure è ripresa tramite consolidamento nei conti di un'impresa che è tenuta ad elaborare conti consolidati.

Impresa intermedia

Ai sensi dell'art. 20 (3) del Reg. CE n. 1698/2005 si definiscono imprese intermedie le imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR. Detti limiti sono accertati secondo le modalità e procedure descritti ai paragrafi precedenti per le PMI.

Partecipazione dei produttori agricoli

Per garantire la partecipazione adeguata dei produttori dei prodotti di cui all'allegato I del trattato trasformati da imprese di trasformazione e commercializzazione finanziate ai sensi della Misura 411 azione b), i richiedenti dovranno dimostrare di aver stipulato accordi contrattuali per la fornitura e/o conferimento di prodotti dell'allegato I per la cui trasformazione e commercializzazione viene richiesto il sostegno. Tali contratti devono avere durata almeno triennale e possono essere stipulati direttamente con singoli produttori che con associazioni o cooperative di produttori. Il/i contratto/i dovrà/anno evidenziare il tipo di vantaggio per il produttore e dovrà/anno comunque riguardare almeno il 51% dei prodotti dell'allegato I per la cui trasformazione e commercializzazione viene richiesto il sostegno.

Per investimenti proposti da cooperative agricole, loro consorzi ed associazioni dei produttori, le condizioni suddette sono da intendersi soddisfatte dagli obblighi statutarî e/o regolamentari derivanti dalle norme in materia di conferimenti.

Commercializzazione diretta dei prodotti trasformati

Per dimostrare la possibilità di commercializzazione diretta dei prodotti trasformati ovvero l'esistenza di rapporti di fornitura con imprese utilizzatrici del prodotto realizzato e/o con la distribuzione i richiedenti debbono documentare con le fatture di vendita e con i movimenti

di magazzino, una volta ultimato e messo a regime l’investimento realizzato, la capacità di collocare sul mercato il prodotto derivante dall’impianto di trasformazione per cui si è ricevuto l’aiuto. Fatto salvo accertate e persistenti crisi di mercato, è accettabile una percentuale di invenduto non superiore al 10%.

Dimostrazione della necessità del sostegno per le misure di investimento

In coerenza con i fabbisogni che emergono dall’analisi delle principali filiere produttive descritte al paragrafo 3.1.2 del PSR: “svantaggi strutturali e identificazione delle esigenze di ammodernamento e ristrutturazione”, risultano necessari e giustificati tutti gli investimenti nelle imprese agroalimentari di cui alla misura 411 azione b) “Sostegno agli interventi per l’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli” sintetizzati nella seguente tabella:

Priorità

Alta	media	bassa	non pertinente
XXXX	XXX	XX	X

FILIERA	Tabacco	Cereali e altri	Viti -viticola	Olio d’oliva	Orto-frutta	Lattiero casearia	Carne: b., s. e ov.	Avicola e uova	Miele	Agro-energ.
NOTE			Rispetto complementari età OCM	Rispetto complementari età OCM	Rispetto complementari età OCM	condizione del possesso delle quote				
Costruzione/acquisizione e ristrutturazione/ammodernamento di fabbricati per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione.	XXX	XXX	XX	XX	XXXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Acquisto/leasing di nuove attrezzature e impianti tecnologici e ammodernamento di quelli esistenti (usato escluso)		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXXX
Strutture impiantistica per la produzione dell’energia a partire da fonti rinnovabili	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XX	
Adeguamento degli impianti a sistemi di gestione qualità ambientale, rintracciabilità volontaria ed etichettatura	XXX	XXX	XX	XX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXX	XX

FILIERA	Tabacco	Cereali e altri	Viti -vinicola	Olio d'oliva	Orto-frutta	Lattiero casearia	Carne: b., s. e ov.	Avicola e uova	Miele	Agro-energ.
Acquisto/leasing di macchinari e attrezzature innovative per logistica, sicurezza sul lavoro, risparmio energetico, sostenibilità ambientale, salute consumatori, igiene e benessere degli animali, riutilizzo sottoprodotti lavorazione	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Articolo 32

Zone d'intervento

La misura 411 azione b) opera sull'intero territorio del GAL Valle Umbra e Sibillini. Gli investimenti per i quali si richiede il sostegno devono essere localizzati nel territorio del Gruppo di Azione Locale presso cui si inoltra la domanda. Relativamente alla concentrazione territoriale, come già evidenziato nel paragrafo 3.1.2 del PSR: "svantaggi strutturali e identificazione delle esigenze di ammodernamento e ristrutturazione", gli investimenti a favore delle diverse filiere verranno sostenuti come riportato nella tabella seguente:

	Tabacco	Cereali e altri	Viti -vinicola	Olio d'oliva	Orto-frutta	Lattiero casearia	Carne: b., s. e ov.	Avicola e uova	Miele	Agro-energ.
A.R. con problemi complessivi di sviluppo	X	XX	XX	XXX	X	XXX	XXX	XX	XXX	XXX
A.R. intermedie	XXXX	XXX	XXXX	XX	XXXX	XXX	XX	XXX	XXX	XXX

Legenda: XXXX=intervento esclusivo; XXX=intervento prioritario; XX=intervento subordinato; X=non si interviene

Le risorse assegnate al GAL provenienti dalla OCM tabacco, finanziano le operazioni, tra quelle sopra elencate, a favore di imprese dei seguenti comuni tabacchicoli: Bevagna - Campello sul Clitunno - Cannara - Castel Ritaldi - Foligno - Gualdo Cattaneo - Montefalco - Spello - Spoleto - Trevi.

Articolo 33

Beneficiari

Nel rispetto delle condizioni d'ammissibilità e delle limitazioni ed esclusioni, possono beneficiare dell'aiuto le imprese, singole o associate, che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli dell'Allegato I del Trattato in esito alle quali il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato²².

²² Per una completa elencazione dei prodotti dell'allegato I del Trattato è possibile confrontare il codice indicato nella prima colonna dell'allegato con i codici Taric della tariffa integrata delle Comunità europee consultabili al seguente indirizzo internet http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_it.htm

Possono accedere le imprese che sono anche aziende produttrici, qualora la materia prima agricola proveniente dalla propria azienda rappresenti un quantitativo non superiore al 49% della produzione acquistata dal mercato interno.

I richiedenti al momento della presentazione della domanda, oltre a soddisfare le condizioni d'ammissibilità sopra indicate, devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di seguito riportati:

- iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
- essere in regola con i versamenti previdenziali INPS;
- dimostrare l'esistenza di rapporti contrattuali e/o societari con i produttori del settore primario, nonché dimostrare la possibilità di commercializzazione diretta dei prodotti trasformati ovvero l'esistenza di rapporti di fornitura con imprese utilizzatrici del prodotto realizzato e/o con la distribuzione (vedi definizioni art. 31).

Il sostegno previsto dall'azione è limitato alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite nella Raccomandazione Comunitaria 2003/361/CE della Commissione oltre che alle imprese che occupano da 250 a meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni d'euro (vedi definizioni art. 31).

Articolo 34

Requisiti di ammissibilità agli aiuti

La misura 411 azione b) è rivolta esclusivamente alle imprese che svolgono sia la fase di trasformazione che quella di commercializzazione, come definite all'art. 29.

Le imprese che svolgono la sola attività di trasformazione o commercializzazione non possono accedere al sostegno ai sensi del presente bando.

Il sostegno previsto dalla presente azione è concesso per investimenti materiali e immateriali:

- a) diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa;
- b) riguardanti:
 - la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato in esito alle quali il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato, esclusi i prodotti della pesca, e dei prodotti della silvicoltura
 - lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie connessi ai prodotti di cui all'allegato I del trattato in esito alle quali il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato, esclusi i prodotti della pesca, e ai prodotti della silvicoltura;
- c) che rispettino i requisiti comunitari applicabili all'investimento interessato;
- d) che l'impresa non si trova nelle condizioni di difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione 2004/C244/02 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà";
- e) per il settore del tabacco, esclusivamente le imprese di prima trasformazione riconosciute a norma dell'art. 7 del regolamento CE n. 2848/98.

Il rendimento globale dell'azienda agricola si intende migliorato nel caso in cui si ottenga l'incremento del Risultato Operativo insieme con un miglioramento della performance ambientale dell'azienda e/o un miglioramento degli aspetti relativi all'innovazione organizzativa (quale la integrazione di filiera) e tecnologica ed alla qualificazione di prodotti e processi aziendali (il Risultato Operativo è calcolato sottraendo ai ricavi delle vendite tutti i costi della produzione - costo del venduto, costo del personale, ammortamenti, ecc.- e, in pratica, è assimilabile al concetto di valore aggiunto, determinando l'incremento di valore delle merci per effetto del processo produttivo).

Per dimostrare che gli investimenti migliorano il rendimento globale dell'azienda, il richiedente dovrà presentare un piano di miglioramento aziendale, utilizzando la modulistica presente nel portale SIAR, comprendente almeno:

- una descrizione della situazione aziendale comprensiva dei dati economici relativi alla situazione reddituale lorda;
- una descrizione del programma di investimenti da realizzare comprensivo degli aspetti temporali e finanziari;
- una descrizione degli indicatori finanziari, economici, ambientali e sociali che evidenzino gli impatti attesi a seguito della realizzazione degli investimenti con particolare riguardo per quelli che garantiscono il miglioramento del rendimento globale dell'azienda;
- una descrizione degli effetti prodotti dagli investimenti programmati circa il conseguimento di uno o più obiettivi previsti dalla misura 411 azione b).

Per dimostrare che gli investimenti realizzati sono conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali, il richiedente:

- ai fini dell'ammissibilità della domanda, al momento della sua presentazione, deve sottoscrivere uno specifico impegno circa l'obbligo a realizzare gli investimenti programmati in conformità e nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali correlate agli stessi;
- in sede di richiesta di accertamento finale della regolare esecuzione degli investimenti è obbligato a presentare la documentazione probatoria dell'avvenuta osservanza del rispetto di tali normative che verrà specificata negli avvisi pubblici inerenti l'implementazione della misura.

Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari di nuova introduzione come individuati al successivo paragrafo, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione. Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, del Reg. CE n. 1698/2005, i requisiti di cui trattasi devono essere adempiuti entro un periodo di proroga massimo di 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti del beneficiario.

Articolo 35

Investimenti ammissibili

Con riferimento alle priorità d'intervento individuate per i vari comparti produttivi, (vedi art. 29), le spese ritenute ammissibili al sostegno per i diversi settori produttivi sono quelle relative alle seguenti operazioni:

- a) ristrutturazione/ammodernamento di fabbricati per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione;
- b) acquisto di nuove attrezzature e impianti tecnologici e ammodernamento di quelli esistenti (usato escluso);
- c) strutture e impiantistica per la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili²³;
- d) adeguamento degli impianti a sistemi di gestione di qualità ambientale, rintracciabilità volontaria ed etichettatura;

²³ Gli interventi riguardanti la produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere commisurati al fabbisogno aziendale, e rispettare il limite massimo di 1MW.

e) acquisto di macchinari e attrezzature innovative per la logistica, sicurezza sul lavoro, risparmio energetico, sostenibilità ambientale, salute consumatori, igiene e benessere degli animali, riutilizzo sottoprodotti lavorazione.

Sono altresì ammissibili spese tecniche e generali per: consulenze, studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori, prestazioni specialistiche e collaudi laddove previsti. Tali spese dovranno essere strettamente correlate e facenti parte delle operazioni ammesse a sostegno previste nel piano di miglioramento aziendale tra quelle sopra elencate alle con i seguenti limiti:

- fino ad un massimo del 12% per le spese relative ad investimenti di cui alle lettere da a) ad e).

Ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006 sono inoltre ammissibili le spese per investimenti immateriali quali:

- spese per l'acquisizione della certificazione di prodotto e processo (ISO/UNI, ecc.);
- spese per la realizzazione di siti internet per la commercializzazione di prodotti e servizi aziendali;
- spese per l'acquisto di brevetti e licenze, attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti (compreso la certificazione della catena di custodia PEFC o FSC).

Tali spese potranno essere sostenute nella misura non superiore al 25% del costo delle operazioni per investimenti di cui alle lettere da a) ad e), su tali spese non si calcolano le spese tecniche e generali che possono essere imputate solo per gli investimenti materiali.

Per quanto riguarda il settore tabacchicolo saranno incentivati investimenti per la ristrutturazione delle imprese di prima trasformazione e investimenti per la riconversione d'impresе produttrici che diventano imprese di trasformazione di prodotti agricoli con le condizioni espresse al paragrafo "beneficiari" della presente misura 411 azione b).

Con riferimento alla ristrutturazione aziendale che comporta investimenti precipui nell'ambito della filiera tabacchicola, le operazioni sostenute prioritariamente saranno quelle relative a:

- strutture e impiantistica per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- acquisto di macchinari e attrezzature innovative per la logistica, sicurezza sul lavoro, risparmio energetico, sostenibilità ambientale, riutilizzo sottoprodotti lavorazione;

come peraltro specificato al capitolo 5.2, paragrafo "dimostrazione della necessità del sostegno per le misure di investimento" del PSR per l'Umbria 2007-2013.

Con riferimento alla riconversione, le operazioni sostenute prioritariamente saranno quelle riferite a:

- a) costruzione/acquisizione e ristrutturazione/ammodernamento di fabbricati per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione;
- b) strutture e impiantistica per la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili;
- c) acquisto di macchinari e attrezzature innovative per la logistica, sicurezza sul lavoro, risparmio energetico, sostenibilità ambientale, salute consumatori, igiene e benessere degli animali, riutilizzo sottoprodotti lavorazione;

come specificato al capitolo 5.2, paragrafo "dimostrazione della necessità del sostegno per le misure di investimento" del PSR per l'Umbria 2007-2013.

Per il settore lattiero-caseario verranno presi in considerazione investimenti di ristrutturazione delle aziende di trasformazione esistenti finalizzati alla riduzione dei costi e/o all'incremento dei ricavi attesi, giustificati dal piano aziendale.

Le operazioni sostenibili finalizzate alla riduzione dei costi sono le seguenti:

- ristrutturazione/ammodernamento di fabbricati per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione;
- strutture e impiantistica per il miglioramento dell'efficienza energetica e/o per la sostituzione di combustibili fossili mediante la produzione dell'energia a partire da fonti rinnovabili;
- acquisto di macchinari e attrezzature innovative.

Le operazioni sostenibili finalizzate all'incremento dei ricavi sono le seguenti:

- acquisto di nuove attrezzature e impianti tecnologici e ammodernamento di quelli esistenti, finalizzati al miglioramento della qualità, alla rintracciabilità volontaria ed etichettatura delle produzioni lattiero casearie trasformate.

Per gli investimenti riconducibili alla fase di trasformazione dei prodotti agricoli e commercializzazione sono ammissibili i soli interventi relativi alla trasformazione di prodotti agricoli di origine animale e vegetale di cui all'allegato I del Trattato a condizione che i prodotti che derivano dal processo di trasformazione rimangano, comunque, prodotti agricoli di cui all'Allegato I del trattato.

Non sono ammissibili a finanziamento spese sostenute per la ristrutturazione o recupero di immobili adibiti, anche solo in parte, a civile abitazione.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è una spesa ammissibile.

Articolo 36

Limiti minimi e massimi del totale degli investimenti eleggibili all'aiuto

Gli investimenti richiesti in domanda rispettano la soglia minima di 50.000 Euro e la soglia massima ammissibile del 40% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato ovvero a dieci volte il capitale sociale sottoscritto e, comunque, non superiore a 800.000 Euro.

La soglia del fatturato aziendale è riferita all'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda ovvero a dieci volte il capitale sociale sottoscritto a tale data. Per le società cooperative, in luogo del solo capitale sociale, per il calcolo del volume massimo degli investimenti vanno sommate al capitale sociale anche le riserve indivisibili iscritte a bilancio.

Nell'ambito dell'approccio LEADER, può essere accettata al massimo una domanda per beneficiario. Qualora risulti presentata più di una domanda da parte del medesimo beneficiario, ai fini dell'inserimento in graduatoria il GAL invita, via PEC, il beneficiario ad indicare la/le domanda/e alle quali intende rinunciare. In caso di mancata rinuncia entro 20 giorni dalla richiesta il GAL procede ad istruire la domanda che risulta pervenuta prima prendendo a riferimento giorno ed ora di ricezione della relativa PEC.

Articolo 37

Intensità dell'aiuto

Il sostegno potrà essere accordato sotto forma di finanziamento in conto impianti a rimborso di quota del costo dell'investimento ammissibile realizzato.

Gli aiuti saranno accordati nella misura massima del 40% del costo dell'investimento ammissibile.

A decorrere dal 1 gennaio 2010, per i tipi di operazioni legate alla nuova sfida "accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero caseario" l'intensità dell'aiuto come sopra determinato è aumentata di 10 punti percentuali.

Ai sensi dell'art. 28 (3) del Reg. CE n. 1698/2005 la percentuale di aiuto è dimezzata per le imprese intermedie come definite all'art. 29 del presente bando.

Articolo 38

Criteri per la formazione delle graduatorie

Per la concessione degli aiuti di cui alla presente Misura 411 azione b) del PSL si procede alla definizione di graduatorie di merito delle istanze ammissibili.

Ai fini della definizione delle graduatorie verranno prese in considerazione le domande pervenute entro i termini individuati all'articolo 4 risultate ammissibili.

Il GAL provvederà a stilare due graduatorie di merito, una a valere sulle risorse provenienti dall'OCM tabacco individuate all'art. 17 con beneficiari le aziende tabacchicole e le aziende dei comuni tabacchicoli, ed una a valere sulle altre risorse disponibili nella quale verranno collocate le domande delle aziende dei comuni non tabacchicoli.

Le graduatorie verranno formulate con l'osservanza dei seguenti criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza:

Criteri di selezione	Indicatori
Azione a)	
<i>Criteri di preferenza per l'utilizzo dei fondi della strategia tabacco²⁴</i>	
- Per gli impegni assunti a valere sui fondi della strategia tabacco vengono le seguenti priorità: ²⁵	Investimenti per la ristrutturazione di impianti di lavorazione del tabacco Priorità assoluta Investimenti di riconversione proposti da aziende del settore tabacchicolo 80 punti Aziende delle aree tabacchicole in funzione dell'incidenza della SAU a tabacco sulla SAU totale (Fig. 3.1.2.1 del PSR)
	- Investimenti ricadenti in comuni con un'incidenza $\geq 8\%$ punti 30 - Investimenti ricadenti in comuni con un'incidenza $< 8\% \geq 3\%$ punti 20 - Investimenti ricadenti in comuni con un'incidenza $< 3\% \geq 1\%$ punti 10 - Investimenti ricadenti in comuni con un'incidenza $< 1\%$ punti 5
<i>Caratteristiche del proponente (fino ad un massimo di 20 punti)</i>	

²⁴ Per la definizione di "Aziende tabacchicole in ristrutturazione" e "Aziende tabacchicole in riconversione" si faccia riferimento alla scheda della Misura 144 "Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato" del PSR per l'Umbria 2007-2013. Nel caso in cui un'azienda tabacchicola proponga investimenti sia di ristrutturazione che di riconversione si faccia riferimento, ai fini dell'attribuzione del punteggio, al criterio della prevalenza della spesa degli investimenti proposti in domanda.

²⁵ Per l'utilizzo dei fondi che non afferiscono alla strategia tabacco si procede a definire una autonoma graduatoria assegnando i punteggi in funzione delle caratteristiche del proponente del programma di investimento.

<ul style="list-style-type: none"> - Numero di occupati dell'azienda proponente (microimpresa, piccola o media impresa)* (max 15 p.) 	<p>Numero di occupati 1 punto per ogni occupato che il proponente si impegna a mantenere per il periodo vincolativo²⁶</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Età/genere (max 5 p.) <p><i>Qualità della domanda/operazione(fino ad un massimo di 80 punti)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Comparto produttivo interessato e significatività degli investimenti, secondo quanto prevede il paragrafo 5.2 lettera d del PSR <ul style="list-style-type: none"> - PIA (max 5 p.) 	<p>Numero di giovani/donne nell'impresa 1 punto per ogni titolare/socio di età inferiore ai 40 anni</p> <p>1 punto per ogni titolare/socio di donna</p> <ul style="list-style-type: none"> o 40 punti ai progetti con priorità alta o 25 punti ai progetti con priorità media o 10 punti ai progetti con priorità bassa <p>Adesione alle misure 111, 112, 121, 122, 124, 132</p> <p>adesione a 3 o + misure 5 punti</p> <p>adesione a 2 misure 3 punti</p> <p>adesione a 1 misura 1 punto</p>
<i>Caratteristiche del programma di investimento (max 30 p.)</i>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ introduzione di innovazioni²⁷ (punti 3) ▪ produzioni di qualità (punti 3) ▪ risparmio idrico (punti 3) 	<p>Valore dell'investimento 1 punto ogni 100.000 Euro</p> <p>Incidenza dei prodotti di qualità/produzione aziendale</p> <p style="padding-left: 40px;">≤ 50% 1 punto;</p> <p style="padding-left: 40px;">> 50% ≤ 75 % 2 punti;</p> <p style="padding-left: 40px;">> 75% ≤ 100 % 3 punti</p> <p>Valore dell'investimento 1 punto ogni 20.000 Euro</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ aumento dell'occupazione (punti 6) ▪ miglioramento delle condizioni di vita e lavoro e sicurezza degli addetti (punti 3) ▪ miglioramento dell'ambiente e contenimento degli agenti inquinanti derivanti dal ciclo produttivo (punti 3) 	<p>1 punto per ogni unità lavorative aggiunta²⁸</p> <p>valore dell'investimento 1 punto ogni 30.000 Euro</p> <p>Riduzione %</p> <p style="padding-left: 40px;">≤ 10% 1 punti;</p> <p style="padding-left: 40px;">> 10% 3 punti</p>

²⁶ Il calcolo, effettuato con le modalità del paragrafo 16.16, tiene conto dei contributi INPS versati nell'anno solare precedente la domanda (numero degli occupati da mantenere) e la media di quelli versati nei cinque anni solari successivo al completamento dell'investimento (numero degli occupati mantenuti).

²⁷ Per attività innovative s'intendono quelle che:

- abbiano come business prioritario lo sviluppo di prodotti e/o servizi con caratteristiche di novità rispetto al mercato nazionale, specie se incentrati sull'utilizzo di tecnologie d'avanguardia (innovazione di prodotto/servizio)
- siano rivolte all'implementazione in termini qualitativi e di performance di processi produttivi o introducano nuovi processi produttivi con caratteristiche migliorative rispetto all'esistente (innovazione di processo)
- si sviluppino secondo nuovi modelli di business, metodologie di gestione e di controllo fortemente incentrate sull'utilizzo di tecnologia, e, più in generale, introducano processi manageriali altamente improntati alla qualità (innovazione di gestione).

²⁸ Vengono considerate le unità lavorative a tempo indeterminato. Per i lavoratori a tempo determinato vengono conteggiate le ore lavorate annuali in base ai contributi previdenziali INPS versati, ogni 2200 ore annue viene conteggiata una Unità di Lavoro Anno.

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Risparmio energetico (punti 3) 	<p>MW anno risparmiati: 1 punto ogni 100MW/anno risparmiati fino ad un massimo di 3 punti²⁹</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ produzione di energia da fonti rinnovabili (punti 3) ▪ contributo al contrasto ai cambiamenti climatici (punti 3) <p>- Percentuale di materie prime fornite da produttori del settore primario attraverso rapporti contrattuali e/o societari (max 5 p.)</p>	<p>MW anno prodotti: 1 punto ogni 100MW/anno prodotti fino ad un massimo di 3 punti</p> <p>Riduzione % di CO₂ emessa (se pertinente)</p> <p>≤ 10% 1 punti; > 10% 3 punti</p> <p>% di materie prime fornite con contratti o prodotte direttamente:</p> <p>≤ 50% 1 punto; 50% ≤ 80% 2 punti; > 80% < 100% 3 punti; = 100% 5 punti</p>
<p><i>Criteria di preferenza a parità di punteggio</i></p> <p>A parità di punteggio sarà data priorità al richiedente con il fatturato maggiore</p>	

²⁹ Il calcolo del risparmio energetico è fatto sulla scorta del contratto di fornitura aziendale pre e post investimento (se l'azienda ha un contratto di fornitura da 25 KW ora pre investimento e si rende autonoma producendo direttamente il proprio fabbisogno il risparmio teorico è calcolato come segue: $25.000 \cdot 24 \cdot 365 / 1.000.000 = 219$ MW per cui il punteggio sarà $219 / 100 \cdot 1 = 2,19$)

ALLEGATO A

DOMANDA DI RETTIFICA PRIMA DEL NULLA OSTA

Qualora l'azienda ed il Tecnico responsabile del fascicolo di domanda intendano apportare modifiche all'elenco degli investimenti o ad altri dati riportati nella domanda di aiuto, queste devono essere comunicate entro un termine ultimo fissato dal RdM del GAL competente, compatibile con i tempi istruttori, presentando una domanda di rettifica, fermo restando il massimale di spesa e di contributo richiesto.

Tale domanda di rettifica sostituisce quella precedentemente presentata, mantenendo l'eleggibilità della spesa per gli investimenti già realizzati e garantendo, dalla data di presentazione della domanda in questione, l'eleggibilità dei nuovi investimenti.

Nuovi investimenti immobiliari sono ammissibili solo se cantierabili alla data di presentazione della domanda di aiuto ORIGINALE (la prima domanda).

Il tecnico che intende chiedere la rettifica deve contattare l'istruttore e chiedere, tramite e-mail, che la domanda venga resa disponibile per la rettifica.

CORRETTIVA

Procedura utilizzata esclusivamente dall'istruttore per richiedere integrazioni o chiarificazioni rispetto alla domanda di aiuto. In correttiva non possono essere aggiunti nuovi investimenti né aumentato l'importo domandato per singolo investimento. Quando si ravvisa tale necessità si deve utilizzare la rettifica con le procedure descritte al punto precedente.

DOMANDA DI VARIANTE/CAMBIO BENEFICIARIO DOPO IL NULLA OSTA

Qualora l'azienda ed il Tecnico responsabile del fascicolo di domanda intendano apportare modifiche all'elenco degli investimenti riportato nel nulla osta o intendano presentare un cambio beneficiario, è necessario SEMPRE provvedere all'aggiornamento delle informazioni contenute nel sistema SIAR. Infatti in sede di domanda di pagamento possono essere contabilizzate esclusivamente operazioni presenti a sistema per gli importi massimi nullaostati per la singola operazione. Tali modifiche devono essere comunicate presentando una domanda di variante.

Sono previste due diverse tipologie di variante:

1. Variante relativa a modifiche sostanziali
2. Variante relativa a modifiche non sostanziali

1) VARIANTE RELATIVA A MODIFICHE SOSTANZIALI

Le modifiche sostanziali sono considerate tali in quanto:

- modificano i presupposti del piano di miglioramento aziendale (PMA) e quindi possono influire sul raggiungimento degli obiettivi dello stesso, indipendentemente dalla loro incidenza economica,

ovvero

- hanno una incidenza economica superiore al 10%.

Vengono considerate modifiche sostanziali per le quali si richiede una preventiva approvazione, le seguenti modifiche al PMA:

1. Il cambio di beneficiario
2. La soppressione di un investimento
3. L'inserimento di un nuovo investimento
4. In generale tutte le modifiche agli investimenti che incidono sui presupposti che hanno reso ammissibile il PMA (in particolare il miglioramento del risultato operativo)

Tutte le varianti relative a modifiche sostanziali, descritte ai punti precedenti, dovranno essere caricate nella apposita procedura SIAR, validate, stampate e presentate secondo quanto previsto dal bando per le domande di aiuto. Le stesse verranno esaminate in ordine:

- o alle condizioni soggettive ed oggettive che hanno determinato l'ammissibilità all'aiuto;
- o alla verifica del punteggio assentito, per valutare se la variante consente di mantenere la tipologia di finanziamento concesso.

È pertanto necessario che sia allegata alla domanda di variante una relazione del Responsabile del fascicolo di domanda nella quale vengano evidenziati tutti gli elementi che sono stati oggetto di variazione rispetto alla domanda di aiuto iniziale (investimenti, punteggi, bilancio, ecc) e vengano fornite le motivazioni tecnico economiche che hanno reso necessaria la variante stessa.

Ai fini della rendicontazione saranno considerate eleggibili solo le spese per eventuali nuove operazioni previste nella variante relativa a modifiche sostanziali sostenute dopo la presentazione della variante e, comunque, solo a condizione che le stesse siano state regolarmente nullaostate.

PER QUESTA TIPOLOGIA DI VARIANTE VIENE SEMPRE INVIATO IL NULLA OSTA

Vengono considerate modifiche sostanziali per le quali comunque non è obbligatorio richiedere una preventiva approvazione, le seguenti modifiche al PMA:

- riduzioni di spesa tra il PMA approvato e quello proposto in variante superiori al 10% (vedi indicazioni operative), purché vengano mantenuti **tutti** gli investimenti ammessi e le variazioni non incidano sui presupposti che hanno reso ammissibile il PMA (in particolare il miglioramento del risultato operativo).

Per le stesse non esiste l'obbligo dell'inoltro del modello cartaceo facendo fede la data di inserimento delle varianti di che trattasi nell'apposita procedura SIAR e la loro validazione. Tale inserimento e validazione è, comunque, obbligatorio effettuarlo, al più tardi, prima della rendicontazione finale.

Nel caso il tecnico abbia dubbi interpretativi circa la natura della modifica proposta si consiglia di procedere all'invio preventivo della stessa per la preventiva approvazione.

PER QUESTA TIPOLOGIA DI VARIANTE NON VIENE INVIATO IL NULLA OSTA

2) VARIANTE RELATIVA A MODIFICHE NON SOSTANZIALI

Vengono considerate non sostanziali le seguenti modifiche:

- rimodulazione della spesa tra interventi già presenti nel PMA approvati e nullaostati che non comportano una diminuzione dell'importo della spesa complessivamente ammessa superiore al 10%.

Non è necessario che le varianti relative a modifiche non sostanziali vengano caricate nella apposita procedura SIAR e validate, in quanto non è prevista la preventiva valutazione ed autorizzazione da parte del RdM del GAL cui compete l'istruttoria.

Fa **eccezione** rispetto a quanto previsto al precedente paragrafo il caso in cui si incrementi il volume di spesa di una o più tipologia/e originariamente presente/i nella domanda iniziale. In questo caso, infatti, le procedure di controllo AGEA non permetterebbero la liquidazione di un importo superiore a quello previsto a sistema per lo specifico investimento, per cui, pur trattandosi di modifica non sostanziale, la stessa, deve obbligatoriamente essere caricata a sistema e validata prima della rendicontazione senza inviare il cartaceo.

PER QUESTA TIPOLOGIA DI VARIANTE NON VIENE INVIATO IL NULLA OSTA

INDICAZIONI OPERATIVE

E' indispensabile la presentazione delle varianti relative a modifiche sostanziali al fine di evitare l'applicazione delle riduzioni previste dalla D.G.R. 144/2009 (impegno specifico n. 1 relativo alle misure 1.2.1 e 1.2.3.).

Il calcolo della % di variazione della spesa si effettua andando a confrontare l'importo totale delle spese previste nel piano di miglioramento variato con l'importo totale delle spese previste nel piano di miglioramento ammesso utilizzando il seguente algoritmo (spesa PMA approvato - spesa PMA variato) / spesa PMA approvato x 100.

Non possono essere presentate varianti per investimenti ammessi e già realizzati e rendicontati con domanda di pagamento acconto (SAL) fatta salva la possibilità, per gli investimenti realizzati e/o rendicontati solo in parte, di variare l'importo della spesa per la parte di investimento non ancora realizzata e/o rendicontata.

Nuovi investimenti immobiliari sono ammissibili solo se cantierabili alla data di presentazione della domanda di aiuto. Possono essere presentate varianti agli investimenti immobiliari già ammessi a finanziamento e quindi già cantierabili purché, ai fini urbanistici, non vi sia necessità di un nuovo permesso a costruire o DIA e siano semplici varianti degli atti autorizzativi già presenti al momento della prima domanda. Non necessita presentare domanda di variante se questa riguarda modifiche di dettaglio di investimenti immobiliari, anche se, per la realizzazione delle stesse, è stato necessario richiedere un qualunque atto autorizzativo (ad esempio: diversa ripartizione interna dell'edificio, apertura di nuove finestre, ecc.).

È possibile la rimodulazione del contributo tra investimenti mobiliari ed immobiliari all'interno dei massimali di spesa fissati con il nulla osta, purché questo avvenga nel rispetto delle condizioni sopra ricordate, e non incida sui presupposti che hanno reso ammissibile il PMA (in particolare il miglioramento del risultato operativo)

Esempio caso a):

Investimenti	Domanda iniziale		Domanda di variante	
	Spesa ammessa	Contributo ammesso	Spesa variata	Contributo ammissibile
immobiliari	100.000	50.000 (50%)		
mobiliari			100.000	30.000 (30%)

Esempio caso b):

Investimenti	Domanda iniziale		Domanda di variante	
	Spesa ammessa	Contributo ammesso	Spesa variata	Contributo ammissibile
immobiliari			60.000	30.000 (30%)
mobiliari	100.000	30.000 (30%)		

Nel caso a), ferma restando la spesa ammessa, con la rimodulazione tra immobiliari e mobiliari si genera una riduzione del contributo di 20.000 €, rispetto a quello assentito con la domanda iniziale, in quanto non si può eccedere il massimale di contributo previsto per gli investimenti mobiliari (30%), né eccedere il massimale di spesa ammessa per raggiungere il contributo concesso con la domanda iniziale (non è quindi possibile passare con la variante dal massimale di € 100.000 a quello di € 166.000 per avere il contributo di € 50.000).

Nel caso b), con la rimodulazione tra mobiliari e immobiliari, il massimale del contributo non cambia, rimanendo fisso a 30.000 €, e quindi è sufficiente un investimento di 60.000 € per mantenere lo stesso contributo.

Alcuni esempi possibili

	Intervento approvato	Modifica richiesta	Note	Condizioni per presentazione variante
1	Trattore (€ 100) + erpice (€ 20)	Trattore (€ 100)	Soppressione di un investimento	Modifica sost. con obbligo apr. preventiva
2	Trattore (€ 100) + erpice (€ 20)	Trattore (€ 80) + erpice (€ 20) + aratro (€ 20)	Inserimento nuovo investimento nell'ambito dello stesso massimale di spesa	Modifica sost. con obbligo apr. preventiva
3	Trattore (€ 100)	Trattore (€ 80)	Si tratta degli stessi investimenti	Modifica sost.

	Intervento approvato	Modifica richiesta	Note	Condizioni per presentazione variante
	100) + erpice (€ 20)	+ erpice (€ 25)	(per uno dei quali la spesa aumenta) e la spesa complessiva prevista viene ridotta di più del 10% (11,4%)	senza obbligo appr. preventiva
4	Trattore (€ 100) + erpice (€ 20)	Trattore (€ 80) + erpice (€ 10)	Si tratta degli stessi investimenti (tutti in diminuzione) e la spesa complessiva prevista viene ridotta di più del 10%	Modifica sost. senza obbligo appr. preventiva
5	Trattore (€ 100) + erpice (€ 20)	Trattore (€ 95) + erpice (€ 22)	Si tratta degli stessi investimenti (per uno dei quali la spesa aumenta) e la spesa complessiva viene ridotta per meno del 10%	Modifica non sostanziale (obbligo di caricare la variante a sistema senza spedire il cartaceo)
6	Trattore (€ 100) + erpice (€ 20)	Trattore (€ 95) + erpice (€ 18)	Si tratta degli stessi investimenti (tutti in diminuzione) e la spesa complessiva viene ridotta per meno del 10%	Modifica non sostanziale (non c'è obbligo di caricare la variante sul SIAR)

SCHEMA DI RIEPILOGO

	Caratteristiche		È necessaria la preventiva autorizzazione	E' necessaria la comunicazione	È necessaria la spedizione del cartaceo
Varianti relative a modifiche sostanziali	1. Cambio di beneficiario 2. Soppressione di un investimento 3. Inserimento di un nuovo investimento 4. Tutte le modifiche agli investimenti che incidono sui presupposti che hanno reso ammissibile il PMA		SI	SI	SI
	Riduzioni di spesa tra il PMA approvato e quello proposto in variante superiori al 10% purché vengano mantenuti tutti gli investimenti ammessi e le variazioni non incidano sui presupposti che hanno reso ammissibile il PMA		NO	SI	NO
Varianti relative a modifiche non sostanziali	Diminuzioni di spesa per interventi già presenti nel PMA approvato e nulla ostanti che non comportano una diminuzione dell'importo della spesa complessivamente ammessa superiore al 10%.	<u>Non sono</u> presenti interventi per i quali viene incrementata la spesa	NO	NO	NO
		<u>Sono</u> presenti interventi per i quali viene incrementata la spesa	NO	SI	NO

ALLEGATO B**ELENCO COMUNI TABACCHICOLI**

Dorsale Appenninica Meridionale	
GAL Valle Umbra e Sibillini	
Comune	Incidenza %SAU tabacco su SAU totale
BEVAGNA	3,49
CAMPELLO SUL CLITUNNO	1,30
CANNARA	2,61
CASTEL RITALDI	1,42
FOLIGNO	0,64
GUALDO CATTANEO	0,71
MONTEFALCO	0,21
SPELLO	in corso di revisione
SPOLETO	4,69
TREVI	6,33